

PSR Campania 2014 – 2020  
MISURA 19 - Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER  
(SLTP-Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)  
GAL Vallo di Diano - La Città del IV Paesaggio Scari



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali


UNIONE EUROPEA



Assessorato Agricoltura



PSR14-20  
Campania



ALLEGATO

**A – Regolamento Interno GAL;**

**GAL Vallo di Diano “La Città del IV Paesaggio” scari**  
Sede Legale: Viale Certosa – 84034 Padula (SA)  
Sede Operativa: Loc. Camerino c/o Centro Sportivo Meridionale - 84030 San Rufo (SA)  
E-mail: [info@galvallo.it](mailto:info@galvallo.it)  
PEC: [galvallodidiano@pec.it](mailto:galvallodidiano@pec.it)  
P. IVA: 04843790652




Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



Assessorato Agricoltura



PSR14-20  
Campania



## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO INTERNO DEL GAL

Le competenze dell'organizzazione e relativo organigramma del partenariato

- 1. Premessa**
  - 1.1. Riferimenti normativi e programmatici**
  - 1.2. Normativa comunitaria**
  - 1.3. Normativa nazionale**
  - 1.4. Normativa regionale**
  - 1.5. Circolari AGEA**
  - 1.6. Compiti e Responsabilità del GAL**
- 2. Organi Statutari del GAL**
  - 2.1. Assemblea dei Soci**
  - 2.2. Organo Decisionale**
- 3. Prescrizioni in ordine al conflitto di interesse ed incompatibilità**
- 4. Regolamento interno del GAL**
- 5. Disposizioni specifiche per la sottomisura 19.2**
- 6. Disposizioni specifiche per la sottomisura 19.3**
- 7. Disposizioni specifiche per la sottomisura 19.4**
- 8. Regolamento Interno**
  - 8.1. Articolo 1: Ruoli assunti da ciascun socio e le attività da svolgere**
    - 8.1.1. Assemblea dei Soci.**
    - 8.1.2. Organo Decisionale**
    - 8.1.3. Rappresentanza**
    - 8.1.4. Organo di Controllo**
  - 8.2. ARTICOLO 2: L'Organigramma**
  - 8.3. ARTICOLO 3: Modalità di Conferimento di Incarichi e/o Contratti**
  - 8.4. ARTICOLO 4: Le Procedure per l'Acquisizione di Beni e Servizi**
    - 8.4.1. La Procedura di Acquisizione e il Responsabile del Procedimento**
    - 8.4.2. Il RUP**
    - 8.4.3. Modalità di acquisizione**
    - 8.4.4. Determinazione dei prezzi**
    - 8.4.5. Forniture in economia**
    - 8.4.6. Servizi in economia**
    - 8.4.7. Responsabile dell'attuazione del Regolamento**
    - 8.4.8. Cottimo Fiduciario e Affidamento Diretto**
    - 8.4.9. Scelta del Personale GAL**
    - 8.4.10. Scelta del contraente**
    - 8.4.11. Aggiudica Definitiva**
    - 8.4.12. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento**
    - 8.4.13. Contratti sotto soglia**
    - 8.4.14. Operatori economici**
    - 8.4.15. Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria**
    - 8.4.16. Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare**

- 8.4.17. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici
- 8.4.18. Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali
- 8.4.19. Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi
- 8.4.20. Suddivisione in lotti
- 8.4.21. Regole applicabili alle comunicazioni
- 8.4.22. Scelta delle procedure
- 8.4.23. Procedura aperta
- 8.4.24. Procedura ristretta
- 8.4.25. Procedura competitiva con negoziazione
- 8.4.26. Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
- 8.4.27. Dialogo competitivo
- 8.4.28. Partenariato per l'innovazione
- 8.4.29. Bandi di gara
- 8.4.30. Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
- 8.4.31. Pubblicazione a livello nazionale
- 8.4.32. Consultazioni preliminari di mercato
- 8.4.33. Commissione di aggiudicazione
- 8.4.34. Criteri di aggiudicazione dell'appalto
- 8.4.35. Offerte anormalmente basse
- 8.4.36. Verifica delle prestazioni
- 8.4.37. Rinvio
- 8.5. ARTICOLO 5: Rispetto delle Pari e Giuste Opportunità
  - 8.5.1. Discriminazione
  - 8.5.2. Divieti di discriminazione
  - 8.5.3. La Commissione per le pari opportunità
- 8.6. ARTICOLO 6: L'Applicazione della Legge 241/90 s.m.i. e D.P.R. 445/2000
  - 8.6.1. Legge 241/90 e s.m.i.
  - 8.6.2. D.P.R. 445/2000
- 8.7. ARTICOLO 7: Procedure per le Verifiche e la Controllabilità delle Misure
- 8.8. ARTICOLO 8: Procedura di Controllo
- 8.9. ARTICOLO 9: Funzioni di Coordinamento e Gestione Amministrativa/Finanziaria
  - 8.9.1. Il Coordinatore
  - 8.9.2. Responsabile Amministrativo Finanziario
- 8.10. ARTICOLO 10: Prescrizioni in Ordine al Conflitto di Interesse ed Incompatibilità
  - 8.10.1. Conflitto di interesse ed incompatibilità
- 8.11. ARTICOLO 11: Gestione delle Risorse Finanziarie
- 8.12. ARTICOLO 12: Iniziative Collettive di Animazione e Supporto per lo Sviluppo dell'Area
- 8.13. ARTICOLO 13: Coordinatore dell'Agenzia di Sviluppo

## 1. Premessa

### 1.1. Riferimenti normativi e programmatici

I principali presupposti normativi posti a base delle Disposizioni Attuative del:  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA 2014-2020  
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE  
DELLA MISURA 19  
Sostegno allo sviluppo locale LEADER  
(SLTP – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)

della Regione Campania sono i seguenti:

### 1.2. Normativa comunitaria:

- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n.1305/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n.1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 360/2011 della Commissione del 25/04/2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;

- Regolamento di Esecuzione (UE) n.184/2014 della Commissione del 25 Febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n.215/2014 della Commissione del 7 Marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE);
- Regolamento Delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (Ue) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; • Regolamento (Ue) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di

aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;

- Regolamento Delegato (UE) n.807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di Esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg (UE) 1306/2013 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento Delegato (UE) n.907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n.908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n.964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Commissione Europea – Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;
- Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (così come trasposta nel diritto nazionale);
- Direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (così come trasposta nel diritto nazionale);
- Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- Direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

### 1.3. Normativa nazionale:

- D.P.R. del 13 marzo 1976, n. 448 (G.U. 3 luglio 1976, n. 173) – “Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971”; • D.P.R. dell’11 febbraio 1987, n. 184 (G.U. 15 maggio 1987, n. 111) – “Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale, di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982”;
- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii.- “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; • Legge del 6 dicembre 1991, n. 394 – “Legge quadro sulle aree protette”;
- D. Lgs. del 30 aprile 1998, n. 173 (G.U. n. 129 del 5 giugno 1998) - “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449”; • D.P.R. del 1 dicembre 1999, n. 503 (GU n. 305 del 30 dicembre 1999) - “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. - “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
- D. Lgs. del 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) - “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”; • Legge del 16 gennaio 2003, n. 3 (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2003) - “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- D.Lgs.del 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) - “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che ha modificato la Legge 31 dicembre 1996, n. 676: “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;
- D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n. 112 del 16 maggio 2005) e ss.mm.ii. - “C.A.D. - Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184 (G.U. n. 114 del 18 maggio 2006) – “Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 -Supplemento Ordinario n. 96) e successive modificazioni;
- D.L. del 3 ottobre 2006, n. 262 – “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 novembre 2006, n. 286, e modificato dall’art. 339 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - “Piano straordinario contro le mafie, e delega al Governo in materia di normativa antimafia”; • D. Lgs. del 30 dicembre 2010, n. 235 - (G.U. del 10 gennaio 2011, n. 6) – “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’Amministrazione Digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- D.P.C.M. del 22 luglio 2011 (G.U. del 16 novembre 2011, n. 267) – “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. - “Codice delle leggi antimafia e delle misure di



prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- D.L. del 9 febbraio 2012, n. 5 – “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) – “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D. Lgs. del 15 novembre 2012, n. 218 – “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013) – “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.P.C.M. del 30 ottobre 2014, n. 193 (G.U. n. 4 del 7 gennaio 2015) – “Regolamento recante disposizioni concernenti modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’articolo 8 della Legge 1 aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’articolo 96 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159”;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 aprile 2010 (G.U. del 31 maggio 2010, n. 115) – “Approvazione dello schema aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, comma 4, lettera c), della Legge 6 dicembre 1994, n. 394, e dell’articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014, n. 6513, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla “Semplificazione della gestione della PAC”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 n. 180, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420, recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 marzo 2015, n. 1922, recante “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12 maggio 2015, n. 1566, recante “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dell’8 febbraio 2016, n. 3536, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni ed esclusioni per i beneficiari dei pagamenti PAC”;
- Linee guida spese ammissibili relative allo sviluppo rurale 2014-2020 dell’11 febbraio 2016, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di

Misura 19, il GAL si attiene alle circolari ed alle disposizioni regolamentari emanate dall'Amministrazione Regionale in attuazione del PSR Campania 2014-2020 nonché alle disposizioni generali delle altre misure del PSR. La mancata osservanza degli obblighi assunti dal GAL in ordine alle disposizioni sopra richiamate può comportare l'adozione di provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca.

#### 1.6. Compiti e Responsabilità del GAL

In base a quanto previsto dall'Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 e dalla scheda della misura 19 del PSR Campania 2014-2020, approvata con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 8315 del 20.11.2015, il Gruppo di Azione Locale elabora la strategia di sviluppo ed è responsabile della sua attuazione.

Il GAL, fra l'altro, è chiamato ad assolvere alle seguenti funzioni:

- sensibilizzazione della popolazione locale e degli operatori in ordine alle problematiche dello sviluppo rurale;
- promozione e divulgazione della SSL sul territorio attraverso l'adozione di idonei strumenti di comunicazione e l'organizzazione di periodici incontri con la popolazione;
- predisposizione e definizione dei bandi di gara e degli atti consequenziali;
- selezione di progetti ammissibili al finanziamento, nel rispetto delle norme sulla trasparenza e sul principio delle pari opportunità, attenti ad evitare discriminazioni e conflitti d'interesse;
- adempimenti procedurali inerenti l'avvio dei progetti finanziati e stipula di contratti e convenzioni con i soggetti fornitori/destinatari;
- coordinamento delle attività legate all'attuazione della SSL;
- sorveglianza, nel corso di tutta la durata del Piano, su tutte le attività svolte da fornitori/destinatari del GAL e sul rispetto degli obblighi da questi assunti;
- controllo tecnico-amministrativo relativamente alle domande di aiuto con le modalità in seguito indicate nel presente documento;
- istituzione di un sistema contabile che consenta di individuare univocamente le operazioni contabili legate all'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito della SSL e che sia coerente con le disposizioni in materia di verifiche e controlli;
- esecuzione dei pagamenti ai propri fornitori a seguito delle richieste effettuate e delle verifiche svolte e comunicazione degli esiti delle stesse;
- monitoraggio relativo all'avanzamento dei progetti (finanziario, procedurale e fisico);
- rendicontazione delle spese;
- partecipazione alla rete rurale. La partecipazione comporta l'obbligo di mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie sulle azioni in corso o realizzate e sui risultati conseguiti nonché la partecipazione alle varie attività organizzate dalla Rete;
- partecipazioni alle attività di valutazione specifiche legate alla strategia in sinergia con il valutatore indipendente.

E' importante ricordare inoltre che il GAL, pur potendo essere costituito da persone giuridiche di diritto privato, **nell'attuazione della SSL** non persegue finalità di lucro ma di pubblico interesse.

Il GAL è responsabile:

- della programmazione dell'iniziativa e della regolare gestione dei contributi;
- della conformità degli interventi oggetto di finanziamento alle disposizioni del Trattato UE e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, ivi comprese quelle riguardanti le regole di concorrenza, le norme concernenti l'aggiudicazione di appalti pubblici, la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, nonché l'eliminazione delle ineguaglianze, e la promozione della

parità tra uomini e donne;

- dell'efficiente e rapida esecuzione degli interventi. In tal senso il GAL è tenuto a rispettare la tempistica del piano di investimenti previsto nella SSL. Secondo quanto disposto dall'art.65, comma 2, del Reg. (UE) n.1303/13 il termine ultimo per il completamento delle attività ed il pagamento delle somme agli aventi diritto è fissato al 31.12.2022;
- della compatibilità degli interventi proposti con le disposizioni a tutela dell'ambiente e del territorio e dei danni arrecati a terzi ed all'ambiente nella realizzazione degli interventi previsti dal Piano;
- della regolare organizzazione di un sistema di archiviazione della documentazione tecnica ed amministrativa afferente alle singole iniziative previste nella SSL, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e nelle presenti disposizioni attuative;
- della correttezza delle informazioni fornite ai fini del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale.

Il GAL, nello svolgimento dei propri compiti, si obbliga:

- al rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nelle norme comunitarie, nazionali e regionali;
- al rispetto della normativa vigente sugli appalti pubblici;
- a richiedere all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), laddove necessita, il codice CIG indipendentemente dall'importo e dall'esperimento o meno di una procedura di gara o di un procedimento ad evidenza pubblica. I soggetti tenuti all'obbligo della tracciabilità sono indicati ed elencati all'art.3, comma 1, della Legge n.136/2010 e, tra essi rientrano i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture;
- ad aprire un conto corrente dedicato dando comunicazione degli estremi all'Amministrazione Regionale, unitamente alla base documentale per l'esecuzione degli accertamenti e controlli da parte dell'Amministrazione (contratto di apertura, estratti conto, ecc);
- a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti i documenti contabili ed amministrativi, nonché sulla movimentazione finanziaria inerente le spese da effettuare per la realizzazione del programma di attività;
- ad inviare agli uffici competenti, secondo le scadenze prefissate e le modalità previste, i rapporti di monitoraggio relativi agli impegni, alle spese e alle realizzazioni effettuate;
- ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) a prescindere dall'importo e dalle modalità di affidamento dell'incarico, nonché per l'iscrizione all'albo dei fornitori e servizi;
- ad inviare l'attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, a valere sul programma, dichiarandone la conformità ai fini della certificazione di spesa e della domanda di pagamento;
- ad assicurare la puntuale conservazione della documentazione nei tempi e nei modi previsti dalla normativa;
- a comunicare puntualmente i luoghi dove sono archiviati i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi all'operazione cofinanziata;
- ad apporre, sull'intera documentazione amministrativa e contabile portata in rendicontazione un apposito timbro recante la seguente dicitura: "Operazione Cofinanziata dal PSR 2014-2020 Campania - Misura 19 - Sottomisura \_\_\_\_\_ - Tipo di intervento \_\_\_\_\_";
- a custodire e mettere in sicurezza i documenti giustificativi delle operazioni ammesse a finanziamento nell'ambito della SSL conformemente a quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) n.1303/13 per un periodo minimo di 5 anni successivamente al pagamento da parte di AGEA-OP

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori delle acque, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GU suppl.ord. 19 aprile 2016 n.91);

#### **1.4. Normativa regionale:**

- Legge Regionale del 1 settembre 1993, n. 33 – “Istituzione di Parchi e riserve naturali in Campania”;
- D.G.R. del 18 febbraio 2003, n. 700 (B.U.R.C. n. 12 del 17 marzo 2003) – “Individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”;
- Regolamento della Giunta Regionale della Campania del 31 luglio 2006, n. 2 – “Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi”;
- Legge Regionale del 14 ottobre 2015, n. 11 – “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa (Legge annuale di semplificazione 2015)”;
- Disposizioni generali per l'attuazione delle misure del PSR Campania 2014-2020, misure non connesse alla superficie, in corso di approvazione;

#### **1.5. Circolari AGEA:**

- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014: “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
- Circolare ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014: “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione culturale”;
- Circolare ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014: “Addendum n. 1 alla circolare prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”; • Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015: “Riforma PAC – D.M. 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 - Piano di Coltivazione”;
- Circolare UMU/2015.749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25: “D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AgEA”;
- Circolare ACIU.343.2015 del 23 luglio 2015: “Riforma PAC - Integrazione alla circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 - Piano di coltivazione”;
- Circolare ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione”;
- Circolare ACIU.2015.434 del 5 ottobre 2015: “Applicazione della normativa unionale e nazionale in materia di condizionalità – Anno 2015”;
- Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015”;
- Circolare ACIU.2015.570 del 23 dicembre 2015: “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 - Agricoltore in attività - Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015”;
- Circolare ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015”;

- Circolare ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016: “Riforma PAC - Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali. Integrazioni e modifiche alla nota AGEA Prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici”;
- Circolare ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016: “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 - Agricoltore in attività - modificazioni e integrazioni alla circolare ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni”;
- Circolare ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015”;
- Circolare UMU.2016.663 del 22 aprile 2016 - Istruzioni operative n. 12: “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali – Campagna 2016”.

Le Disposizioni definiscono il quadro generale di intervento sotto il profilo gestionale, dettando, al contempo, la disciplina applicativa per l’attuazione delle diverse sottomisure e tipologie di intervento finanziate dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, con riferimento alla Misura 19. Esse, inoltre, mirano ad agevolare e favorire le attività di controllo e di verifica tecnica ed amministrativa disposte dall’Autorità di Gestione, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comuni definite a livello comunitario.

Il Gruppo di Azione Locale ha elaborato una Strategia di Sviluppo Locale per tradurre gli obiettivi in azioni concrete, dotandosi di una struttura tecnica in grado di svolgere compiti di rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale e di valorizzazione delle risorse endogene dei territori.

E’ evidente la necessità di garantire adeguati strumenti di gestione, sorveglianza e controllo delle iniziative cofinanziate, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati in termini di maggiore efficacia ed efficienza.

In considerazione delle caratteristiche del ruolo assunto dal GAL in tema di pianificazione, coordinamento e realizzazione delle azioni sviluppate in ambito locale, va da sé il riconoscimento della responsabilità di assicurare la corretta attuazione delle attività cofinanziate.

In tal senso, le disposizioni contenute nel documento ribadiscono le responsabilità ed i compiti dei GAL, ponendo la giusta enfasi sulle procedure interne che questo sarà chiamato ad adottare allo scopo di assicurare la corretta gestione delle iniziative dal punto di vista realizzativo, amministrativo e finanziario.

In particolare, viene richiamata l’attenzione sull’obbligo di garantire, in sede di attuazione della strategia di sviluppo locale (SSL), il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in vigore, del contenuto della SSL approvato nonché delle disposizioni operative contenute nel documento delle disposizioni attuative.

Le indicazioni contenute nelle predette disposizioni non sostituiscono le norme ed i regolamenti comunitari, nazionali e regionali, che precisano quali categorie di spese possono essere ammesse a finanziamento e le modalità d’attuazione alle quali i destinatari degli interventi devono attenersi scrupolosamente. Tali indicazioni rappresentano, invece, uno strumento di supporto operativo a disposizione del GAL. Inoltre non sono esaustive e pertanto l’AdG s’è riservata di implementarle successivamente.

Per quanto non espressamente richiamato dalle stesse procedure nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali riguardanti la disciplina per gli interventi finanziati nell’ambito della

del saldo dell'intervento comunitario sulla SSL, ferme restando le disposizioni nazionali in materia. La documentazione predetta dovrà essere messa a disposizione dell'Amministrazione Regionale in qualsiasi momento;

- a custodire per almeno 5 anni dal saldo finale del contributo concesso, opportunamente organizzati, i documenti giustificativi di spesa che dovranno essere esibiti in caso di controllo e verifica svolti dagli uffici preposti;
- a condurre le verifiche sulle operazioni cofinanziate, informando l'Amministrazione Regionale delle attività di verifica svolte, dei risultati delle verifiche e delle misure prese in ordine alle discrepanze rilevate;
- a garantire alle strutture competenti (Autorità di Gestione, Referenti di misura, AGEA-OP, Commissioni di controllo, Soggetti Attuatori etc.), l'accesso a tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile, nonché garantire l'accesso al Valutatore indipendente del PSR Campania a tutti i documenti necessari alla valutazione del programma in parola;
- ad implementare la pista di controllo per ciascuna operazione cofinanziata, secondo le specifiche e i tempi indicati dall'Amministrazione Regionale;
- a garantire una pubblicizzazione degli interventi conformemente a quanto previsto dal piano di comunicazione, dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- ad assicurare la liquidità necessaria ad una realizzazione spedita degli interventi;
- a garantire la contabilità separata, in quanto in possesso della partita IVA, per contabilità separata è da ritenersi l'assenza di commistione con l'attività Leader. Tale assenza di commistione deve riguardare la struttura e i relativi costi, il personale in dotazione, i beni mobili e le attrezzature utilizzate;
- a realizzare e concludere gli interventi ed effettuare tutti i pagamenti e la relativa domanda di pagamento sul portale AGEA entro il termine fissato del 30 giugno 2022 per la sottomisura 19.2 e 19.3 e del 31 ottobre 2022 per la sottomisura 19.4 per permettere all'AdG la certificazione di tutte le operazioni entro il 31 dicembre 2022.

## **2. Organi Statutari del GAL**

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) è un partenariato costituito da soggetti pubblici e privati che rappresentano i molteplici interessi, generali e diffusi, presenti all'interno del proprio ambito territoriale, assicurando una composizione articolata ed inclusiva, in grado di corrispondere comunque all'effettiva natura e agli ambiti di interesse della strategia proposta.

### **2.1. Assemblea dei Soci**

La composizione dell'assemblea dei soci del GAL, è rappresentativa sulla base della presenza delle seguenti componenti:

- componente pubblica costituita da enti pubblici con riferimento all'elenco ISTAT 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.227 del 30 settembre 2015;
- componente privata - parti economiche e sociale (organismi e soggetti collettivi che esercitano o rappresentano attività economico-produttive) che sono rappresentativi dei settori di attività prevalente del territorio di riferimento;
- componente privata - società civile (organismi e soggetti della società civile, che rappresentano interessi di tipo culturale, ambientale, sociale).

## **2.2. Organo Decisionale**

Gli amministratori del GAL sono espressione dell'assemblea. E' composto degli organi decisionali e gestionali tipici previsti dalla forma giuridica prescelta dal GAL stesso.

### **3. Prescrizioni in ordine al conflitto di interesse ed incompatibilità**

La funzione del GAL è quella di promuovere lo sviluppo rurale garantendo nel contempo pari opportunità nell'accesso ai finanziamenti, alle informazioni, alle opportunità di beneficiare di servizi di assistenza e di supporto.

Il GAL è il soggetto attraverso cui si materializzano gli interessi e le aspirazioni della popolazione residente nell'area LEADER ed opera con la dovuta trasparenza e credibilità.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitti di interesse, il componente dell'organo decisionale del GAL è tenuto ad astenersi da qualsiasi decisione in fase di programmazione o di votazione che possa portare vantaggio al soggetto rappresentato, lo stesso dicasi se il componente dell'organo decisionale abbia potere decisionale anche in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del GAL. A tal uopo il GAL che riceve la dichiarazione in base alle procedure definite nel presente proprio Regolamento di funzionamento effettua gli idonei controlli, non solo ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, ma soprattutto in funzione di garanzia della trasparenza delle procedure per evitare situazioni di conflitto di interessi in ordine al processo decisionale e alla selezione dei progetti (lett. b del terzo comma dell'art. 34, Reg. UE 1303/2013).

Inoltre i componenti dell'organo decisionale del GAL non possono far parte di nessuna commissione di valutazione di selezione dei beneficiari del GAL.

In particolare i soci del Gal, per poter accedere ai finanziamenti della SSL, devono aderire agli avvisi pubblici del GAL, pertanto non sono ammissibili incarichi diretti a soci del GAL.

Il GAL assume l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Regione Campania ogni variazione nella composizione della compagine sociale e dell'Organo Decisionale (Consiglio di Amministrazione).

In merito all'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, il GAL segue i principi contenuti nel D.lgs. 39/2013 e s.m.i. (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.) e pertanto farà compilare a tutti i componenti del Cd'A, agli eventuali revisori dei conti e sindaci, al coordinatore (se rientrante nei casi normati dal D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.), una dichiarazione annuale di inconferibilità e incompatibilità.

### **4. Regolamento interno del GAL**

Allo scopo di rendere efficace ed al tempo stesso chiara e trasparente la gestione della SSL, in considerazione delle complessità connesse alla realizzazione di un piano integrato quale la SSL e dell'esigenza di adottare strumenti in grado di garantire una corretta gestione delle attività di controllo, viene formulato, in considerazione della fondamentale importanza che esso assume, il presente Regolamento interno nonché idonee piste di controllo che sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione del GAL.

Il Regolamento interno del GAL prevede i seguenti elementi che non devono ritenersi esaustivi:

- i ruoli assunti da ciascun socio e le attività da svolgere;
- l'organigramma, con una chiara definizione di compiti funzionali per le diverse posizioni tecniche ed operative previste con specifico riferimento alle componenti del sistema di gestione e controllo, tale da garantire la segregazione delle funzioni così come indicato dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale. In particolare, le attività istruttorie e quelle connesse al controllo ordinario vengono affidate in modo da garantire un'adeguata separazione delle funzioni

- tra i soggetti responsabili delle rispettive attività;
- l'eventuale modalità di conferimento di incarichi e/o contratti su specifiche funzioni e/o attività;
  - le procedure per l'acquisizione di beni e servizi;
  - il rispetto delle pari e giuste opportunità;
  - l'applicazione della legge 241/90 e s.m.i. e del DPR 445/2000;
  - le procedure per le verifiche e la controllabilità delle misure nell'evidenziare i rischi e le azioni messe in campo per attenuarli; In particolare il GAL svolgerà un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità delle misure attivate alla luce delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione individuati, tenendo conto delle esperienze del passato e delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti e dalla Commissione Europea, evidenziando i rischi e le azioni messe in campo per mitigarli. Tali verifiche verranno svolte durante tutto il periodo di programmazione e rappresentano una componente essenziale delle attività di controllo ordinario;
  - la procedura di controllo del GAL atta ad evitare il rischio di insorgenza di possibili conflitti di interessi in ordine al processo decisionale e alle procedure di selezione dei beneficiari dei GAL.

Per quanto riguarda la procedura di controllo di selezione dei beneficiari dei GAL, essa rispetterà i seguenti criteri:

- a) se il membro della commissione di selezione del GAL ha un rapporto professionale o personale con il promotore del progetto, deve presentare una dichiarazione scritta che spieghi la natura di tale rapporto, questa dichiarazione scritta dovrà essere allegata al fascicolo di progetto;
- b) il membro interessato non deve partecipare in alcun modo al processo di valutazione e selezione del progetto e non deve essere presente durante la discussione della proposta di progetto, questo comportamento deve essere documentato nei verbali della commissione di selezione;
- c) nel caso si manifesti un conflitto di interessi, il GAL deve riferire la questione all'Ad'G del programma; - adeguata pista di controllo per gestire con efficacia i compiti connessi alle attività di controllo, - per verificare la corrispondenza tra dati riepilogativi certificati alla Regione e le singole registrazioni di spesa e la relativa documentazione giustificativa, conservate presso il GAL stesso o, nel caso in cui questo non sia il percettore finale del contributo, presso gli organismi o le imprese che eseguono le operazioni;
- d) verificare l'assegnazione e i trasferimenti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili;
- e) a stabilire e rendere visibile:
  - a. giorni e orari di apertura al pubblico;
  - b. dotarsi di un sito internet [www.nomegal.it](http://www.nomegal.it) nel quale debbono essere disponibili almeno le seguenti informazioni:
    - i. Gruppo di Azione Locale: statuto, atto costitutivo, regolamento interno, numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio;
    - ii. Organizzazione del GAL: curriculum vitae e compensi: coordinatore, responsabile amministrativo e finanziario (RAF), personale di segreteria, agenti di sviluppo, consulenti;
    - iii. Attività del Gal: strategia di sviluppo locale, piano finanziario approvato, bandi pubblicati, esito delle istruttorie, graduatorie dei progetti, elenco progetti finanziati, relazioni annuali e finali.
    - iv. Contatti del GAL: indirizzo sede e orari di apertura al pubblico, recapiti telefonici, indirizzi mail:
      1. Presidente: [romanoattilio@tiscali.it](mailto:romanoattilio@tiscali.it);
      2. Raf: [salvatore.depaola@virgilio.it](mailto:salvatore.depaola@virgilio.it);



3. Coordinatore: [ing.micdep@tiscali.it](mailto:ing.micdep@tiscali.it);
4. Segreteria: [info@galvallo.it](mailto:info@galvallo.it);
5. Indirizzo PEC: [galvallodidiano@pec.it](mailto:galvallodidiano@pec.it);

Il GAL s'è dotato, curando la separazione delle funzioni, di adeguate risorse professionalmente in grado di coordinare il complesso di attività legate all'attuazione della SSL, di promuovere la SSL sul territorio, di animare e sensibilizzare il partenariato e gli operatori pubblici e privati locali sulle tematiche dello sviluppo rurale, con particolare riferimento a quelle legate agli ambiti tematici prescelti.

A tale proposito, ha affidato a professionalità distinte le funzioni di coordinamento e gestione amministrativa/finanziaria.

In particolare, esclusivamente a queste due figure, dotate di idonee competenze professionali, sono stati conferiti, sulla base di un rapporto fiduciario incarichi diretti, ratificati con deliberazione dell'organo decisionale. In tale ottica, tenuto anche conto della necessità di rispettare il cronoprogramma operativo e finanziario, di evitare il disimpegno automatico delle risorse nonché di garantire lo sviluppo efficace degli interventi programmati sul territorio in termini di efficienza, la figura del Coordinatore, nel rapporto con il GAL, assume un impegno prevalente.

Inoltre il GAL, nel regolamento interno ha previsto le modalità di individuazione delle procedure per la selezione dei beneficiari e dei fornitori/destinatari, attenendosi alle procedure di evidenza pubblica disciplinate dalla normativa vigente, dal PSR Campania 2014-2020 e dalle linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 approvate in sede di conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016. Per l'acquisizione di forniture e servizi il GAL recepisce le norme previste per gli Enti pubblici dalla normativa vigente, prevedendo l'utilizzazione, ove possibile, degli albi fornitori degli Enti pubblici. Diversamente il GAL si doterà di un elenco fornitori, da aggiornare annualmente e si attiene al rispetto della L. 244/2007 e s.m.i. concernente la pubblicazione degli elenchi degli incarichi esterni assegnati sul proprio sito web.

Infine, in caso di scioglimento del GAL, la documentazione e i beni relativi alla gestione della misura 19 del PSR Campania 2014-2020 verrà presa in consegna dalla Comunità Montana "Vallo di Diano" quale Ente Pubblico socio del GAL. Tale soggetto e le modalità di destinazione finale della documentazione e dei beni verranno preventivamente individuati in apposito atto dell'organo decisionale inviato almeno 30 giorni prima della data di scioglimento agli uffici regionali, che potranno esprimere eventuali pareri in merito.

## **5. Disposizioni specifiche per la sottomisura 19.2**

I compiti del GAL quale soggetto intermediario delle misure del PSR sono quelli previsti dalle norme comunitarie:

- a. rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- b. garantire la coerenza con la SSL nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- c. elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino i conflitti d'interessi, che garantiscono che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;

- d. preparare e pubblicare i bandi per la selezione delle operazioni, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- e. ricevere e valutare le domande di aiuto;
- f. selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno, presentando le proposte selezionate alla Regione Campania per effettuare una verifica dell'ammissibilità ai sensi dell'articolo 34, par. 3, lett. f del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prima dell'approvazione della graduatoria di merito e della concessione dei benefici da parte del GAL;
- g. verificare l'attuazione della SSL e delle operazioni finanziate (monitoraggio) e condurre attività di valutazioni specifiche legate a tale strategia (valutazione).

Nessuna delega relativa ai pagamenti dei beneficiari è data al GAL. La materiale gestione delle risorse finanziarie esula dunque dai compiti e dalle responsabilità del GAL, essendo demandata integralmente, come per le altre misure del PSR, all'Organismo Pagatore-AGEA.

Le modalità con le quali si intendono attuare gli interventi previsti nella SSL sono rispettose delle indicazioni provenienti dalla Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale in vigore.

Sono considerate eleggibili le spese effettivamente sostenute (avvenuto trasferimento al creditore) a far data dalla pubblicazione del relativo bando fino al 31/12/2022 (art.65, Reg. UE 1303/13).

I Regolamenti Comunitari prevedono il disimpegno automatico delle risorse per cui è obbligatorio il rispetto della tempistica prevista dai singoli progetti costituenti la SSL. Il mancato rispetto dei tempi fissati infatti comporta una perdita delle risorse della quota FEASR.

Gli schemi di Bando che il GAL adotterà verranno corredati da declaratorie concernenti i criteri di selezione prescelti.

I costi ammissibili, il regime di incentivazione e le modalità e tempi di esecuzione degli interventi saranno quelli riportati nello specifico bando di attuazione.

## **6. Disposizioni specifiche per la sottomisura 19.3**

La tipologia di intervento punta a favorire la costruzione di partenariati tra territori, a migliorare il potenziale progettuale e relazionale dei GAL, a valorizzare le risorse endogene dei territori in una fase di reciproco scambio di esperienze, a promuovere relazioni durature di cooperazione fra territori, a favorire la realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali, valorizzare gli scambi di esperienza e di buone prassi attraverso accordi di partenariato con altri territori caratterizzati dalla SSL.

I progetti di cooperazione sono caratterizzati dalla integrazione tra azioni comuni ai diversi territori e azioni locali.

La Cooperazione è volta a favorire la crescita del territorio mediante la realizzazione di progetti di cooperazione in coerenza con la strategia di sviluppo locale proposta.

I progetti di cooperazione possono essere:

- interterritoriali quando si attuano all'interno di uno stesso stato membro;
- transnazionali quando sono tra territori di più stati membri o con territori di paesi terzi.

La cooperazione promuove e sostiene le iniziative dei gruppi di azione locale intese a dar vita a progetti comuni con altri gruppi Leader, o con gruppi che abbiano un'impostazione simile, di un'altra regione o di un altro Stato membro o di un paese terzo.

La cooperazione aiuta i gruppi Leader a dare impulso alle proprie attività locali e può permettere loro di risolvere alcuni problemi o di valorizzare le risorse locali.

La cooperazione tra territori rurali, attraverso la realizzazione di Azioni comuni, persegue l'obiettivo di apportare un reale valore aggiunto ai territori interessati; a tal fine i progetti di cooperazione non si limitano solamente allo scambio di esperienze, di know-how e risorse umane, ma garantiscono la

realizzazione di un'azione concreta, possibilmente integrata in una struttura comune.

## **7. Disposizioni specifiche per la sottomisura 19.4**

La tipologia di intervento riguarda e sostiene il funzionamento e le principali attività del GAL legate all'attuazione e all'animazione delle strategie di sviluppo locale selezionate dalla Regione. I principali obiettivi di questo intervento sono:

- favorire l'acquisizione delle competenze necessarie per un'attuazione ed animazione di qualità, sostenere l'attività dei GAL come promotori dello sviluppo locale nella gestione, monitoraggio e valutazione della strategia;
- favorire l'animazione del territorio da parte dei GAL in modo proporzionato alle esigenze individuate in termini di diffusione e sviluppo di progetti nell'ambito della strategia di sviluppo locale.

L'animazione della strategia comprende le azioni necessarie alla comunicazione, alla diffusione di informazioni, alla promozione della strategia, al sostegno nei confronti dei potenziali beneficiari.

Il GAL con questo intervento, incoraggia anche gli altri attori locali a prendere in considerazione nuovi investimenti o altri progetti.

La sottomisura e la sua tipologia di intervento prevede:

- Spese di gestione;
- Spese di animazione.

Tale sottomisura rappresenta il pacchetto di strumenti destinato al GAL per promuovere, nei rispettivi territori di competenza, strategie di sviluppo locale ed iniziative di cooperazione.

## **8. Regolamento Interno**

### **8.1. Articolo 1**

- **RUOLI ASSUNTI DA CIASCUN SOCIO E LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE**

In base a quanto previsto dall'Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 e dalla scheda della misura 19 del PSR Campania 2014-2020, approvata con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 8315 del 20.11.2015, i Gruppi di Azione Locale elaborano la strategia di sviluppo e sono responsabili della sua attuazione.

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) è un partenariato costituito da soci soggetti pubblici e privati che rappresentano i molteplici interessi, generali e diffusi, presenti all'interno del relativo ambito territoriale, assicurando una composizione articolata ed inclusiva, in grado di corrispondere comunque all'effettiva natura e agli ambiti di interesse della strategia proposta. Opera essenzialmente secondo il proprio Statuto i cui fini istituzionali sono affini allo scopo sociale.

Il GAL ha attivato anche attività idonee a promuovere lo sviluppo locale ed a definire le iniziative dirette ad assicurare lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio attraverso l'Agenzia di Sviluppo, regolata da proprio regolamento e contabilità separata mediante l'assenza di commistione con l'attività Leader. Tale assenza di commistione riguarda la struttura e i relativi costi, il personale in dotazione, i beni mobili e le attrezzature utilizzate;

#### **8.1.1. Assemblea dei Soci.**

L'Assemblea dei soci del GAL, sulla base della presenza dei suoi componenti, è rappresentata da:

- 8.1.1.1. **Una parte pubblica (Enti Pubblici con riferimento all'elenco ISTAT 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.227 del 30 settembre 2015)** che sono:

1. **Comunità Montana (Vallo di Diano);**
  - **Comuni del territorio di riferimento del GAL Vallo di Diano:**

2. Comune di Atena Lucana;
3. Comune di Casalbuono;
4. Comune di Monte San Giacomo;
5. Comune di Montesano S/M;
6. Comune di Polla;
7. Comune di San Pietro al Tanagro;
8. Comune di Sala Consilina;
9. Comune di San Rufo;
10. Comune di Sant'Arzenio
11. Comune di Sanza;
12. Comune di Sassano;
13. Comune di Teggiano;

**8.1.1.2. Una parte privata:**

8.1.1.2.1. **Parti economiche e sociale** (organismi e soggetti collettivi che esercitano o rappresentano attività economico-produttive) che sono rappresentativi dei settori di attività prevalente del territorio di riferimento:

14. CIA;
15. Federazione Provinciale Artigiani Salerno;
16. Confartigianato Imprese Salerno;
17. Confederazione Generale Agricoltura Italiana Unione Provinciale Agricoltori di Salerno;
18. Cooperativa Agricola Valle San Nicola
19. Cooperativa Agricola Valle del Bussento
20. Cooperativa Agricola l'Antica Fattoria
21. Monte Cervati Società Cooperativa Agricola e di Forestazione;
22. Società Cooperativa Sociale Esus;
23. Comitato Promotore per la Registrazione del Marchio di Qualità Soppresata Vallo di Diano;
24. Libera Associazione Imprenditori Commercianti Artigiani – LA.I.C.A.;
25. A.I.V. –Associazione Imprenditori Vallo di Diano;

8.1.1.2.2. **Parti della società civile (organismi e soggetti della società civile, che rappresentano interessi di tipo culturale, ambientale, sociale):**

26. Oikos;
27. Associazione Pomponio Leto;
28. Università Popolare Vallo di Diano Alburni e Cilento;
29. Diocesi di Teggiano-Policastro;
30. Associazione Radici;
31. Associazione Monte Pruno Giovani;
32. Università Telematica Pegaso;
33. Outdoor Cilento A.S.D.;
34. Associazione S.A.N.I. (Sanità, Ambiente, Nutrizione, Imprenditoria);
35. Melograno Società Cooperativa;

8.1.1.2.3. **Parti altrettanto rappresentative ben radicate sul territorio, non**

appartenenti alle due categorie di cui sopra:

- 36. Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania S.C.P.A.;
- 37. Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo;
- 38. Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e Laurino;
- 39. Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.C.;
- 40. Oltre l'Arcobaleno Società Cooperativa;
- 41. V.D.&B. S.p.A. – Società di Gestione del Patto Territoriale del Bussento e del Vallo di Diano;

#### 8.1.1.2.4. Ruolo assunto da ciascun socio

N. 1	<b>Denominazione: Comunità Montana Vallo di Diano</b> All'Ente, in continuità con la gestione precedente, viene riconosciuto un ruolo chiave e di guida del partenariato. Gli uffici tecnici ed i relativi responsabili metteranno a disposizione del GAL i rapporti in atto sul territorio, le loro competenze e gli uffici che hanno a disposizione per migliorare la gestione e la finalizzazione del programma.
N. 2	<b>Denominazione: Comune di Atena Lucana</b> L'Ente verrà direttamente coinvolto nell'attività di sensibilizzazione ed animazione contribuendo, ciascuno per le proprie competenze territoriali, alla diffusione presso la comunità delle risorse apportate dalla SSL.
N. 3	<b>Denominazione: Comune di Casalbuono</b> L'Ente verrà direttamente coinvolto nell'attività di sensibilizzazione ed animazione contribuendo, ciascuno per le proprie competenze territoriali, alla diffusione presso la comunità delle risorse apportate dalla SSL.
N. 4	<b>Denominazione: Comune di Monte San Giacomo</b> L'Ente verrà direttamente coinvolto nell'attività di sensibilizzazione ed animazione contribuendo, ciascuno per le proprie competenze territoriali, alla diffusione presso la comunità delle risorse apportate dalla SSL.
N. 5	<b>Denominazione: Comune di Montesano sulla Marcellana</b> L'Ente verrà direttamente coinvolto nell'attività di sensibilizzazione ed animazione contribuendo, ciascuno per le proprie competenze territoriali, alla diffusione presso la comunità delle risorse apportate dalla SSL.
N. 6	<b>Denominazione: Comune di Polla</b> L'Ente verrà direttamente coinvolto nell'attività di sensibilizzazione ed animazione contribuendo, ciascuno per le proprie competenze territoriali, alla diffusione presso la comunità delle risorse apportate dalla SSL.
N. 7	<b>Denominazione: Comune di San Rufo</b> L'Ente verrà direttamente coinvolto nell'attività di sensibilizzazione ed animazione contribuendo, ciascuno per le proprie competenze territoriali, alla diffusione presso la comunità delle risorse apportate dalla SSL.
N. 8	<b>Denominazione: Comune di Sala Consilina</b> L'Ente verrà direttamente coinvolto nell'attività di sensibilizzazione ed animazione contribuendo,

	ciascuno per le proprie competenze territoriali, alla diffusione presso la comunità delle risorse apportate dalla SSL.
N. 9	<b>Denominazione: Comune di San Pietro al Tanagro</b> L'Ente verrà direttamente coinvolto nell'attività di sensibilizzazione ed animazione contribuendo, ciascuno per le proprie competenze territoriali, alla diffusione presso la comunità delle risorse apportate dalla SSL.
N. 10	<b>Denominazione: Comune di Sant'Arsenio</b> L'Ente verrà direttamente coinvolto nell'attività di sensibilizzazione ed animazione contribuendo, ciascuno per le proprie competenze territoriali, alla diffusione presso la comunità delle risorse apportate dalla SSL.
N. 11	<b>Denominazione: Comune di Sanza</b> L'Ente verrà direttamente coinvolto nell'attività di sensibilizzazione ed animazione contribuendo, ciascuno per le proprie competenze territoriali, alla diffusione presso la comunità delle risorse apportate dalla SSL.
N. 12	<b>Denominazione: Comune di Sassano</b> L'Ente verrà direttamente coinvolto nell'attività di sensibilizzazione ed animazione contribuendo, ciascuno per le proprie competenze territoriali, alla diffusione presso la comunità delle risorse apportate dalla SSL.
N. 13	<b>Denominazione: Comune di Teggiano</b> L'Ente verrà direttamente coinvolto nell'attività di sensibilizzazione ed animazione contribuendo, ciascuno per le proprie competenze territoriali, alla diffusione presso la comunità delle risorse apportate dalla SSL.
N. 14	<b>Denominazione: Confederazione Italiana Agricoltori di Salerno</b> L'associazione ha come obiettivo principale, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio statuto, lo sviluppo dei sistemi produttivi locali.
N. 15	<b>Denominazione: Federazione Provinciale Artigiani Salerno</b> L'associazione, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, si prefigge di stimolare la valorizzazione delle risorse ambientali e naturali attraverso azioni di sensibilizzazione e conoscenza delle peculiarità naturali del territorio nonché aumentare il flusso del Turismo sostenibile con una tutela alla difesa delle tradizioni dell'artigianato, del commercio e delle piccole medie imprese della provincia di Salerno.
N. 16	<b>Denominazione: Confartigianato Salerno</b> L'associazione ha come scopo lo sviluppo delle innovazioni e filiere dei sistemi produttivi locali incaricandosi dell'assistenza nella creazione di nuove imprese produttive locali, promuovendo la cultura dell'impresa che valorizzi prodotti peculiari del settore di competenza.
N. 17	<b>Denominazione: Confederazione Generale Agricoltura Italiana CONFAG. SALERNO</b> L'Associazione ha come scopo principale la tutela della professionalità agricola valorizzando le risorse ambientali e naturali nonché lo sviluppo del turismo sostenibile.
N. 18	<b>Denominazione: Cooperativa Valle San Nicola</b> La società cooperativa ha come obiettivo la valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali tramite il perfezionamento professionale dei soci nella conduzione delle aziende e nella

	valorizzazione dei terreni nonché la promozione della gestione delle attività nell'ambito dello sviluppo rurale per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti locali.
N. 19	<b>Denominazione: Cooperativa Valle del Bussento S.c.r.l.</b> La società cooperativa ha come obiettivo la valorizzazione e gestione delle risorse ambientali con attività di rimboschimento, riforestazione ed utilizzazione forestale, attuazione di opere di miglioramento e manutenzione idraulico forestale, opere relative alla difesa e consolidamento del suolo- silvicoltura e rassetto idrogeologico.
N. 20	<b>Denominazione: L'Antica Fattoria Società Cooperativa Agricola</b> La società cooperativa ha come obiettivo la valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali tramite il perfezionamento professionale dei soci nella conduzione delle aziende e nella valorizzazione dei terreni nonché la promozione della gestione delle attività nell'ambito dello sviluppo rurale per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti locali.
N. 21	<b>Denominazione: Monte Cervati Società Cooperativa agricola e di forestazione</b> La Società Cooperativa, in ottemperanza a quanto previsto dallo statuto, ha come obiettivo l'ampliamento del turismo sostenibile e la valorizzazione delle risorse umani ambientali e naturali.
N. 22	<b>Denominazione: Cooperativa Sociale ESUS</b> La società Cooperativa, nel rispetto di quanto previsto dal suo statuto, ha come obiettivo principale la valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali attraverso attività di sensibilizzazione d'interesse comune o utili per la salvaguardia ambientale.
N. 23	<b>Denominazione: Comitato promotore per la registrazione del marchio di qualità</b> L'associazione ha come obiettivo principale la promozione del turismo sostenibile nel rispetto della natura e delle risorse ambientali che il territorio offre.
N. 24	<b>Denominazione: Libera associazione imprenditori commercianti, artigiani - L.A.I.C.A.</b> L'associazione ha come obiettivo principale lo sviluppo e l'innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri).
N. 25	<b>Denominazione: A.I.V.</b> L'associazione ha come obiettivo principale, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio statuto, lo sviluppo dei sistemi produttivi locali.
N. 26	<b>Denominazione: Oikos - Ambiente Paesaggio ed Agricoltura</b> L'associazione ha come obiettivo la valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali attraverso lo studio e le ricerche delle peculiarità naturali del territorio naturale in cui l'associazione opera.
N. 27	<b>Denominazione: Pomponio Leto</b> L'Associazione fornirà supporto di assistenza agli imprenditori locali per il miglioramento delle qualità, la valorizzazione dei luoghi, lo sviluppo e promozione del turismo culturale e per lo sviluppo delle forme associative.
N. 28	<b>Denominazione: Università Popolare del Vallo di Diano, Alburni e Cilento</b> L'Università popolare fornirà supporto di assistenza agli imprenditori locali per il miglioramento delle qualità e per lo sviluppo delle forme associative.

N. 29	<p><b>Denominazione: Diocesi di Teggiano Policastro</b> Opera sull'attuazione di politica delle pari opportunità prodigandosi per l'azzeramento delle differenze socio culturali e valorizzazione del turismo culturale religioso.</p>
N. 30	<p><b>Denominazione: Associazione centro studi e ricerche "Radici"</b> L'associazione ha come obiettivo la valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali attraverso lo studio e le ricerche delle peculiarità naturali del territorio naturale in cui l'associazione opera.</p>
N. 31	<p><b>Denominazione: Associazione Montepugno Giovani</b> L'associazione ha come obiettivo principale lo sviluppo del turismo sostenibile e la valorizzazione delle risorse ambientali e naturali favorendo la diffusione delle conoscenze tramite l'organizzazione di convegni, workshop ed eventi tematici di competenza.</p>
N. 32	<p><b>Denominazione: Pegaso Università Telematica</b> L'Università Telematica pegaso denominata UniPegaso, ha la finalità di scopo culturale, essa ha il compito primario di svolgere attività di studio, ricerca nonché formazione mediante l'utilizzo di metodologie di formazione culturale a distanza.</p>
N. 33	<p><b>Denominazione: A.S.D. Outdoor Cilento</b> L'associazione ha come obiettivo principale lo sviluppo del turismo sostenibile e la valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali, nel rispetto del proprio statuto l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissi attiva azioni di tutela e conservazione del patrimonio naturalistico al fine di consegnare l'integrità delle risorse naturali, organizza e realizza corsi di formativi in ambito escursionistico, turistico e culturali.</p>
N. 34	<p><b>Denominazione: Associazione SANI</b> L'associazione ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, la formazione e istruzione del mangiare consapevole nonché la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico e delle risorse ambientali e naturali per affermare la cultura compatibile con il rispetto e la tutela dell'ambiente.</p>
N. 35	<p><b>Denominazione: Il Melograno Società Cooperativa</b> La società Cooperativa ha come obiettivo, tra gli altri, la valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali attraverso la promozione di comportamenti e provvedimenti a difesa dell'ambiente, della salute, la valorizzazione delle peculiarità naturali del territorio in cui la cooperativa opera, sensibilizzazione al rispetto ambientale attraverso la distribuzione di periodici, riviste e giornali a tema ambientale.</p>
N. 36	<p><b>Denominazione: Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania s.c.p.a</b> La Società Cooperativa ha come obiettivo supportare l'attività degli imprenditori non solo nella divulgazione delle informazioni ma anche nel supporto economico per l'agevolazione imprenditoriale nel settore di competenza.</p>
N. 37	<p><b>Denominazione: Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo Società Cooperativa</b> La Società Cooperativa ha come obiettivo supportare l'attività degli imprenditori non solo nella divulgazione delle informazioni ma anche nel supporto economico per l'agevolazione imprenditoriale nel settore di competenza.</p>



N. 38	<p><b>Denominazione: Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno</b>          La Società Cooperativa ha come obiettivo supportare l'attività degli imprenditori non solo nella divulgazione delle informazioni ma anche nel supporto economico per l'agevolazione imprenditoriale nel settore di competenza.</p>
N. 39	<p><b>Denominazione: Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Società Cooperativa</b>          La Società Cooperativa ha come obiettivo supportare l'attività degli imprenditori non solo nella divulgazione delle informazioni ma anche nel supporto economico per l'agevolazione imprenditoriale nel settore di competenza.</p>
N. 40	<p><b>Denominazione: Oltre L'Arcobaleno - società cooperativa sociale</b>          La Società Cooperativa ha come scopo migliorare la gestione delle risorse ambientali e naturali attraverso la promozione di eventi volti ad ampliare la conoscenza delle risorse naturali ed ambientali della provincia di Salerno.</p>
N. 41	<p><b>Denominazione: V.D. &amp; B. - S.P.A. - Società di Gestione per lo sviluppo del territorio del Bussento e del Vallo di Diano</b>          La Società si occupa dello sviluppo del territorio attraverso l'organizzazione di eventi volti ad ampliare le conoscenze in settori imprenditoriali e turistici.</p>

### 8.1.2. Organo Decisionale

Gli amministratori del GAL sono espressione del partenariato. La Rappresentanza della componente pubblica e privata e dei "gruppi di interesse", ai sensi e ai fini dell'art. 32, par. 2, lett. b), Reg. (UE) 1303/2013, con riguardo alla composizione degli organi decisionali e gestionali, è tipica della forma giuridica prescelta dal GAL Vallo di Diano.

Infatti il Gruppo di Azione Locale è composto da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali sia pubblici che privati, nei quali a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto.

La società GAL Vallo di Diano "La Città del IV Paesaggio" s.c.a.r.l. è amministrata, su decisione dei soci in sede di nomina, da un Consiglio d'Amministrazione composto da cinque membri.

I cinque membri del Consiglio d'Amministrazione sono designati secondo la seguente modalità:

1. Tre consiglieri sono designati dai soci portatori di sole quote di soggetti privati rappresentanti di imprese e di organismi portatori di interessi collettivi diffusi (maggioranza del capitale sociale);
2. Due consiglieri sono designati dai soci portatori delle sole quote di Enti pubblici locali e società a partecipazione maggioritaria di Enti pubblici locali (minoranza del capitale sociale) e tra tali consiglieri viene nominato il Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Tutti i consiglieri da eleggere e nominare devono essere in possesso di un elevato livello di esperienza o di qualificazione professionale rispetto al tema centrale della strategia di sviluppo locale.

Almeno tre consiglieri devono essere giovani, donne o diversamente abili.

Il Consiglio d'Amministrazione, secondo le modalità specificate, elegge a maggioranza assoluta fra i suoi membri il Presidente.

Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione, salvo quanto successivamente riportato, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura per consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetto a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritti adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto da un unico documento ovvero da più documenti che contengono il medesimo testo da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Invece per qualsiasi intervento o azione di cui alla SSL legati al PSR Regione Campania 2014-2020 affinché le selezioni delle operazioni evitino conflitti di interesse, è necessario che i criteri oggettivi garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta.

Le decisioni degli Amministratori del Consiglio devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

L'Organo Amministrativo è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso e con la sola eccezione degli atti che, per disposizione di legge o di statuto, sono riservati alla competenza dei soci, se nominati.

### **8.1.3. Rappresentanza**

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati nell'ambito della delega, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori (coordinatore), agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

### **8.1.4. Organo di Controllo**

L'Organo di controllo è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Tutti i componenti devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, salvo le eccezioni previste dalla legge.

## **8.2. ARTICOLO 2**

### **• L'ORGANIGRAMMA**

Viene rappresentata una chiara definizione di compiti funzionali per le diverse posizioni tecniche ed operative previste con specifico riferimento alle componenti del sistema di gestione e controllo, tale da garantire la segregazione delle funzioni così come indicato dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale. In particolare, le attività istruttorie e quelle connesse al controllo ordinario vengono affidate in modo da garantire un'adequata separazione delle funzioni tra i soggetti responsabili delle rispettive attività.

SOCI G.A.L. VALLO DI DIANO "LA CITTÀ DEL IV PAESAGGIO"  
 Funzione rappresentativa e decisionale (Assemblea)

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE  
 Funzione decisionale  
 Composto da n. 5 membri, di cui 3 espressione della parte privata e 2 di parte pubblica

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI  
 Funzione di controllo  
 Composto da n. 3 membri + n. 2 Supplenti

PRESIDENTE  
 Funzione rappresentativa e decisionale  
 Attilio Romano  
 Legale Rappresentante del GAL Vallo di Diano - La Città del IV Paesaggio scarl

Referente attività extra-leader  
 Funzione Tecnico-operativa

Unità operativa

Datore di Lavoro

Responsabile Sicurezza sul lavoro

COORDINATORE  
 Funzione direzionale  
 Responsabile Cooperazione  
 Responsabile Animazione  
 Ing. Michele De Paola

Medico del Lavoro

Responsabile Amministrativo e Finanziario  
 Funzione Tecnico Amministrativa  
 Dott. Salvatore De Paola

Referente Amministrativo  
 Funzione Amministrativa - Addetto di Segreteria

Referente Contabile  
 Funzione Contabile

Istruttore Tecnico  
 Funzione Tecnico-operativa (n. 2 nuove figure professionali in organico)

Animatore Territoriale - Addetto ufficio stampa, media e sito internet (n. 2 nuove figure professionali in organico)

### 8.3. ARTICOLO 3

#### • MODALITÀ DI CONFERIMENTO DI INCARICHI E/O CONTRATTI

1. Le modalità di conferimento di incarichi e/o contratti su specifiche funzioni e/o attività avverranno con le modalità ed in attuazione di quanto previsto dal Codice degli Appalti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e relativi Regolamenti, Disposizioni e Linee Guide e secondo le disposizioni del presente regolamento.

### 8.4. ARTICOLO 4

#### • LE PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Le procedure avverranno secondo le modalità ed in attuazione di quanto previsto dal Codice degli Appalti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e relativi Regolamenti e Disposizioni.

Valgono le seguenti:

1. 1. Le modalità, i limiti e le procedure per la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia in attuazione dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito anche "Codice".
2. 2. Tutte le acquisizioni in economia disciplinate dal Regolamento sono eseguibili a condizione che siano previste nel Progetto di Strategia di Sviluppo Locale approvato dai competenti Organi Regionali e autorizzate dal Consiglio di Amministrazione del GAL.
3. 3. Gli importi previsti si intendono al netto dell'I.V.A.

#### 8.4.1. La Procedura di Acquisizione e il Responsabile del Procedimento

Nell'ambito degli obiettivi e degli interventi previsti dal PSL e dalla SSL il Coordinatore con proprio provvedimento approvato dal Consiglio di Amministrazione, avvia ogni singola fornitura di beni e prestazione di servizi, individuando, di volta in volta:

- a) il fine che il contratto intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) la forma e le clausole essenziali;
- d) le modalità di scelta del contraente;
- e) la durata del rapporto contrattuale;
- f) l'ammontare della spesa prevista in base all'analisi dei costi o a seguito di indagine di mercato e i mezzi per farvi fronte.

In allegato al provvedimento viene approvato il capitolato d'oneri, il bando e lo schema di lettera-invito, secondo le esigenze della specifica procedura di acquisizione del bene o del servizio.

Per ogni procedura del GAL il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Coordinatore e/o, in caso di incompatibilità, il Consiglio d'Amministrazione nomina un soggetto professionale idoneo.

Il RUP svolge tutte le funzioni e cura tutti gli adempimenti previsti dal Codice degli Appalti, dai relativi articoli del Regolamento, dalle linee guide in vigore e dalle prescrizioni del presente Regolamento.

#### 8.4.2. Il RUP

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il GAL nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
  - a. formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della realizzazione della S.S.L. e dei relativi eventuali aggiornamenti, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione di preinformazione;
  - b. cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
  - c. cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
  - d. segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
  - e. accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
  - f. fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;
  - g. propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
  - h. propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
  - i. verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
5. L'ANAC con proprio atto, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dall'attuale codice degli Appalti, in relazione alla complessità dei lavori. Determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto. Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8 del Codice degli Appalti.
6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico;
7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla GAL di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che il GAL ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del

procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al Codice degli Appalti e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

9. Il GAL, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice del GAL. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla cui osservanza sono tenute.
11. Nel caso in cui l'organico del GAL presenti carenze accertate, vi siano casi di incompatibilità, o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal codice degli appalti, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4 del Codice degli Appalti, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7 del Codice degli Appalti, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.
12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte del GAL sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.
13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

#### **8.4.3. Modalità di acquisizione**

Le acquisizioni in economia di beni e le prestazioni di servizi vengono effettuate:

- Mediante amministrazione diretta;
- Mediante procedura di cottimo fiduciario.

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
2. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, purché in possesso dei necessari requisiti.

#### **8.4.4. Determinazione dei prezzi**

1. Le forniture di beni e le prestazioni di servizi in economia devono avvenire sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate anteriormente all'affidamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

#### **8.4.5. Forniture in economia**

Possono essere eseguite in economia le forniture di beni relativi a:

a) arredi e attrezzature, ivi compresi:

- mobili e soprammobili, tende, schermature frangisole, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio,
- beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati,
- apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, trasformatori, quadri di distribuzione, pezzi prefabbricati ecc.),
- ogni altra attrezzatura occorrente per il funzionamento della sede e degli uffici della società;
- libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine e ogni altro bene occorrente per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- spese postali, telegrafiche o per agenzie di recapito o corrieri, nonché acquisti di contrassegni legali, sigilli e valori bollati;
- forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- fornitura in opera di cartellonistica, insegne, pannelli e segnaletica per aree interne ed esterne;
- acquisto, anche in abbonamento, di banche dati;
- fornitura di beni e materiali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la protezione del personale e per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche;

- acquisto e forniture di prodotti eno-gastronomici direttamente dai produttori o fornitori.

#### 8.4.6. Servizi in economia

Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi di seguito elencate:

- servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature e impianti in uso alla società;
- servizi di trasporto, spedizione, consegna, trasloco, imballaggio e facchinaggio;
- servizi di comunicazione, informazione e telecomunicazione;
- servizi assicurativi, bancari e finanziari, compresi i contratti di leasing;
- servizi informatici e telematici, di realizzazione e manutenzione dei siti web istituzionali, nonché di registrazione televisive, audiovisive e radiofoniche;
- servizi di ricerca e sviluppo, compreso rilievi, aggiornamenti ed elaborazione di dati territoriali, ambientali e cartografici, raccolta dati e indagini per elaborazioni statistiche, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità e analisi tecniche e finanziarie;
- servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili e sociali, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, la consulenza del lavoro, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- servizi di assistenza tecnica e di consulenza di gestione e programmazione;
- servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- servizi di pulizia, igienizzazione, derattizzazione, disinfezione e disinfestazione;
- servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia; modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza;
- noleggio di automezzi, con o senza conducente;
- servizi legali e notarili;
- servizio di smaltimento beni o rifiuti;
- servizi di catalogazione e informazione turistica;
- organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali, scientifiche o comunque connesse alle finalità istituzionali del GAL, comprese spese di rappresentanza e spese per l'ospitalità di partecipanti, ospiti e relatori;
- servizi per l'espletamento di concorsi e selezione per l'assunzione di personale e per la ricerca di collaboratori, nonché per l'espletamento di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento;
- servizi medici e sanitari;
- servizi di promozione e degustazione di prodotti tipici locali e relativi servizi di presentazione ed illustrazione dei processi produttivi nonché di coltivazione.

Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali alla fornitura dei beni in economia previsti sopra specificati.

Il ricorso all'acquisizione in economia, oltre che per i beni e servizi indicati negli articoli che precedono, è consentito, altresì, quando ricorrono le ipotesi previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice.

Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori



di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

Nessuna prestazione di beni e servizi ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

#### **8.4.7. Responsabile dell'attuazione del Regolamento**

Il Coordinatore del GAL è responsabile dell'attuazione del Regolamento.

#### **8.4.8. Cottimo Fiduciario e Affidamento Diretto**

1. Per la fornitura di beni e la prestazione di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
2. Per i servizi o forniture inferiori a 40.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
3. Per spese minute, inferiore a 1.000,00 euro e di immediata necessità, il RUP provvede all'acquisto dei beni e dei servizi attraverso trattativa diretta con un singolo fornitore da esso individuato, senza richiesta di preventivo. La firma posta dal RUP sullo scontrino fiscale o sulla fattura di acquisto testimoniano il ricorso a tale procedura.
4. La stessa procedura potrà essere applicata all'acquisto di prodotti eno-gastronomici da produttori locali per le loro specifiche produzioni o conduzioni.
5. Fino alla istituzione dell'Albo fornitori o qualora le imprese iscritte nella singola categoria relativa alla procedura di cottimo siano inferiori a cinque o non risultino sufficienti le indagini di mercato, il RUP procede alla individuazione delle imprese da invitare a seguito di avviso pubblicato all'albo Pretorio della Comunità Montana Vallo di Diano e dei Comuni che la costituiscono per una durata di almeno quindici giorni.
6. La richiesta di offerta ed il conseguente scambio di comunicazioni con i fornitori può avvenire mediante raccomandata, fax, per via elettronica (e-mail o procedura elettronica) nonché per convocazione diretta e per le vie brevi o mediante combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti sono indicati nell'invito alla procedura.

La richiesta potrà prevedere un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione dell'informazione sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte. Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute nell'invito formulato dal RUP che contiene di norma i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche ed il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le eventuali garanzie richieste al contraente;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta;
- i) la misura delle eventuali penali, determinata in conformità alle disposizioni del d.lgs. 163/2006;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) l'obbligo per l'appaltatore di possedere i requisiti soggettivi richiesti;
- m) ogni altro elemento necessario per la definizione della natura e della qualità della prestazione richiesta.

Le specifiche tecniche, e tutte le altre condizioni dell'offerta, possono essere definite in appositi capitolati, allegati all'invito.

Le forniture di beni e le prestazioni di servizi sono contabilizzate e liquidate dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti di consegna e delle relative fatture fiscali regolarmente vistate e verificate con specifico riferimento della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite ed alle condizioni previste nell'atto di affidamento.

#### **8.4.9. Scelta del Personale GAL**

1. Il Gal Vallo Di Diano "la città del IV paesaggio", per la selezione dei collaboratori e consulenti, potrà conferire incarichi, con procedura pubblica di selezione, attraverso due diverse modalità:
  - Costituzione di una short-list;
  - Procedura pubblica di selezione.
2. Il GAL ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nella short list sulla base delle esigenze evidenziatesi a seguito dei fabbisogni rilevati e coerentemente allo svolgimento delle sue attività istituzionali.
3. Gli incarichi saranno affidati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Coordinatore, ai candidati iscritti nella short - list la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli incarichi da affidare e valutate sulla base dei curricula e delle esperienze e/o attività pregresse già maturate nel settore di attività di riferimento.
4. Saranno individuati dei professionisti e/o consulenti sulla base delle esperienze tecnico professionali indicate nel curriculum vitae.
5. L'inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale da parte del GAL Vallo Di Diano Scarl.
6. La short list avrà validità per tutto il periodo della Programmazione 2014-2020 e potrà essere aggiornata annualmente ed ogni qualvolta viene ritenuto necessario.
7. Il GAL, qualora lo ritenga conveniente ed utile allo scopo per garantire la necessaria continuità istituzionale, potrà procedere alla selezione pubblica dei dipendenti, dei collaboratori e dei consulenti previsti per lo svolgimento delle attività dalla SSL 2014-2020 anche tramite

procedure di selezione già espletate nella passata programmazione del PSL Campania 2007-2013.

#### **8.4.10. Scelta del contraente**

1. La scelta del contraente avviene di norma con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. Quando il numero delle offerte ammesse è superiore a quattro si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del Codice;
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
3. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
4. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di servizi e di forniture, la stazione appaltante è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione;
5. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta;
6. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso si procede ai sensi del comma 4;
7. Non sono, in ogni caso, ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base della richiesta di offerta;
8. Quando il criterio stabilito è quello del prezzo più basso, la scelta del contraente è effettuata, in via provvisoria, dal RUP. Nel caso, invece, in cui debba essere individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudica provvisoria viene effettuata da una apposita Commissione costituita dal RUP, che la presiede, e da due membri nominato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle previsioni del Codice;
9. Delle attività svolte dal RUP e dalla Commissione è redatto a cura degli stessi verbale analitico.

#### **8.4.11. Aggiudica Definitiva**

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione del GAL e previsti dal codice o dalle norme vigenti;
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il GAL, in conformità ai propri ordinamenti, decreta o determina di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal codice dei contratti;
4. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo

indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. IL GAL può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;

5. IL GAL, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice degli Appalti provvede all'aggiudicazione;
6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8;
7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto, di cottimo o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato al GAL, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari;
9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
  - a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
  - b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).del Codice;
11. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare,

con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
13. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.
14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura del Coordinatore, che assume anche il ruolo di ufficiale rogante del GAL o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

#### **8.4.12. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento**

10. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento del GAL e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte Coordinatore. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata;
11. L'eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure analoghe a quelle di cui al comma 1. L'approvazione del contratto è sottoposta ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti del GAL.

#### **8.4.13. Contratti sotto soglia**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Codice e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, il GAL procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, secondo le seguenti modalità:
  - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
  - b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
  - d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.
3. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del Codice. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.
  4. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. Il GAL può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.

L'ANAC con proprie linee guida, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.

Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79 del Codice, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 del Codice possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo del Comune ove si eseguono i lavori.

#### **8.4.14. Operatori economici**

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del codice dei contratti;
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
  - a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
  - b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società

- commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
  - e. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
  - f. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
  - g. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
3. Il GAL può imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto;
  4. IL GAL può imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto;
  5. Il GAL può richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

#### **8.4.15. Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria**

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:
  - a. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; (l'elenco dei soggetti va integrato con i diversi tipi societari di cui al d.m. n. 34 del 2013 - n.d.r.);
  - b. le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto

- del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c. società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
  - d. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; (i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002, abrogato; i CPV corretti sono: da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 nov. 2007);
  - e. i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
  - f. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.
2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. (in applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal d.m. n. 34 del 2013 - n.d.r.).

#### **8.4.16. Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare**

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal codice stesso, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.



#### 8.4.17. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice.
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.
18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei

prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

19. E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

#### **8.4.18. Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali**

1. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del presente codice.

#### **8.4.19. Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi**

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

#### **8.4.20. Suddivisione in lotti**

1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, il GAL suddivide gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q) del Codice, ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) del Codice in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Il GAL motiva la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 del Codice. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto al GAL di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.
2. Il GAL indica, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.
3. Il GAL può, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara

indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

4. Il GAL può aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonché le modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

#### **8.4.21. Regole applicabili alle comunicazioni**

1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
  - a. a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
  - b. i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
  - c. l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
  - d. i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
  - e. l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6.
2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione.
3. Il GAL indica nella relazione unica i motivi per cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applicazione del comma 1, terzo periodo.
4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale può essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto,

purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati.

5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Essi esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.
6. Il GAL può, se necessario, richiedere l'uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, ma, in tale caso, offrono modalità alternative di accesso. Sono adeguate modalità alternative di accesso quelle che:
  - a. offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, conformemente all'allegato V o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;
  - b. assicurano che gli offerenti, che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all'offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un'autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online;
  - c. offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.
7. Il GAL può imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che i predetti soggetti rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto.
8. Oltre ai requisiti di cui all'allegato XI del Codice, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
  - a. Il GAL mette a disposizione dei soggetti interessati le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione;
  - b. Il GAL specifica il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d'aggiudicazione degli appalti. Il livello è proporzionato ai rischi connessi;
  - c. qualora ritiene che il livello dei rischi, valutato ai sensi della lettera b), sia tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE, create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:
    - i. Il GAL stabilisce il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilità di convalida

esistenti. Le possibilità di convalida consentono alla stazione appaltante di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il coordinamento della Cabina di regia, comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione europea che le pubblica su internet;

- ii. in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, Il GAL non applica ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l'uso di tali firme da parte degli offerenti.
9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall'autorità competente o da un altro ente responsabile del rilascio, l'autorità o l'ente competente di rilascio può stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformità ai requisiti previsti dalle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilità di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua.
  10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi del presente codice, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:
    - a. mezzi elettronici;
    - b. posta;
    - c. comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole;
    - d. la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento.
  11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione comunemente in uso.
  12. Alle concessioni si applica il comma 5.

#### **8.4.22. Scelta delle procedure**

1. 1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, il GAL utilizza le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65 del Codice, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63 del Codice. Gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8 del Codice, garantisce la rispondenza dell'opera ai

requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità.

2. Il GAL utilizza la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi:
  - a. per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
    - i. le esigenze del GAL perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
    - ii. implicano progettazione o soluzioni innovative;
    - iii. l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
    - iv. le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;
  - b. per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.
3. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.
4. Sono considerate inammissibili le offerte:
  - a. che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara;
  - b. in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
  - c. che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
  - d. che non hanno la qualificazione necessaria;
  - e. il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.
5. La gara è indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell'articolo 71 del Codice. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, il GAL può utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70 del Codice. Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75 del Codice.

#### **8.4.23. Procedura aperta**

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
2. Nel caso in cui il GAL abbia pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
  - a. l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
  - b. l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
3. Il GAL può fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.

#### **8.4.24. Procedura ristretta**

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C del Codice a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.
3. A seguito della valutazione da parte del GAL delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91 del Codice. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.
4. Nel caso in cui il GAL ha pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
  - a. l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1 del Codice, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
  - b. l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
5. Il GAL può fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati è impossibile rispettare i termini minimi



previsti dal presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare:

- c. per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
- d. un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

#### **8.4.25. Procedura competitiva con negoziazione**

1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettere B e C del Codice, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
2. Nei documenti di gara il GAL individua l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.
6. Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91 del Codice.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8, Il GAL negozia con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma 12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.
8. Il GAL può aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse.
9. Nel corso delle negoziazioni il GAL garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non fornisce informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esso informa per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche il GAL concede agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
10. Il GAL, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 53 del Codice, non può rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

11. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facoltà.
12. Quando il GAL intende concludere le negoziazioni, esso informa gli altri offerenti e stabilisce un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esso verifica che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, del Codice valuta le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97 del Codice.

#### **8.4.26. Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**

1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, il GAL può aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:
  - a. qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del Codice o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 del Codice;
  - b. quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
    - i. lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
    - ii. la concorrenza è assente per motivi tecnici;
    - iii. la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.Le eccezioni di cui ai punti ii) e iii) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
  - c. nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:
  - d. qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
  - e. nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
  - f. per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
  - g. per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 del Codice. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 del Codice. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
6. Il GAL individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Il GAL sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95 del Codice, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

#### **8.4.27. Dialogo competitivo**

1. Il provvedimento con cui il GAL ricorre al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti sono richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 del Codice sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso. L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto

- qualità/prezzo conformemente all'articolo 95, comma 6 del Codice.
2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa.
  3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91 del Codice.
  4. Il GAL indica nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara le sue esigenze e i requisiti richiesti e li definisce nel bando stesso, nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo.
  5. Il GAL avvia con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare la propria necessità. Nella fase del dialogo può discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell'appalto.
  6. Durante il dialogo il GAL garantisce la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non fornisce informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.
  7. Conformemente all'articolo 91 del Codice. Il GAL non può rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
  8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo il GAL indica se sceglierà tale opzione.
  9. Il GAL prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.
  10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, il GAL invita ciascuno a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Su richiesta del GAL le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
  11. Il GAL valuta le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo e applica, altresì, le seguenti disposizioni:
  12. i documenti alla base delle offerte ricevute possono essere integrati da quanto emerso nel dialogo competitivo;
  13. su richiesta del GAL possono essere condotte negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta attraverso il completamento dei termini del

contratto.

14. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 11 si applicano qualora da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.
15. Il GAL può prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.

#### **8.4.28. Partenariato per l'innovazione**

1. Il GAL può ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra il GAL e i partecipanti.
2. Nei documenti di gara il GAL fissa i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, in modo sufficientemente preciso da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.
3. Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa.
4. Il GAL può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dal GAL a seguito della valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Il GAL può limitare il numero di candidati idonei da invitare alla procedura in conformità all'articolo 91 del Codice. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 95 del Codice.
5. Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, il GAL può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.
6. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente articolo, il GAL negozia le offerte iniziali e tutte le offerte successive presentate dagli operatori interessati, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.
7. Nel corso delle negoziazioni il GAL garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esso informa per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 8, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, il GAL concede agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare,

ove opportuno, le offerte modificate. Nel rispetto dell'articolo 53 del Codice, il GAL non rivela agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

8. Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l'innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indica se si avvarrà di tale opzione.
9. Nel selezionare i candidati, il GAL applica in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dal GAL in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione. Nei documenti di gara il GAL definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. Nel caso di un partenariato per l'innovazione con più operatori, il GAL non rivela agli altri operatori, nel rispetto dell'articolo 53 del Codice, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore nel quadro del partenariato, senza l'accordo dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.
10. Il GAL assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi, riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo.

#### **8.4.29. Bandi di gara**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5 del Codice, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attività del GAL omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C del Codice, e sono pubblicati conformemente all'articolo 72 del Codice. Contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34 del Codice. Il GAL nel verbale a contrarre motiva espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.

#### **8.4.30. Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi**

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 del Codice degli Appalti, contenenti le informazioni indicate nell'allegato XII, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V.
2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o più delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente

federe. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all'articolo 70, commi 2 e 3 del Codice, e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo 55, comma 6, lettera a) del Codice continuano ad essere pubblicati:
5. nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 98 del Codice che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b) del Codice, continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto dall'articolo 98 del Codice, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara;
6. nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.
7. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata al GAL dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione.
8. Il GAL può pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente codice, a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalità di trasmissione precisate al comma

#### **8.4.31. Pubblicazione a livello nazionale**

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 del Codice degli Appalti non sono pubblicati in ambito nazionale prima della pubblicazione a norma dell'articolo 72 del Codice. Tuttavia la pubblicazione può comunque avere luogo a livello nazionale qualora la stessa non sia stata notificata al GAL entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 72 del Codice.
2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o pubblicate sul profilo di committente, ma menzionano la data della trasmissione dell'avviso o bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente.
3. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di committente prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 72 del Codice, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente del GAL e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine

di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 11.

5. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC.

#### **8.4.32. Consultazioni preliminari di mercato**

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente decreto, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

#### **8.4.33. Commissione di aggiudicazione**

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dal GAL e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, di cui all'articolo 78 del codice degli appalti. Essi sono individuati dal GAL mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare. Tale lista è comunicata dall'ANAC al GAL con le modalità di cui al citato articolo 78, di norma entro cinque giorni dalla richiesta del GAL. Il GAL può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice degli Appalti o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni al GAL. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58 del Codice degli Appalti.
4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.



5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di amministratore del GAL, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dal GAL presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dal GAL tra i commissari sorteggiati.
9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.
10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione del GAL. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti al GAL.
11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del Codice degli Appalti, la commissione continua ad essere nominata dall'organo del GAL ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dal GAL stesso.

#### **8.4.34. Criteri di aggiudicazione dell'appalto**

1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono al GAL un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, il GAL, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96 del Codice degli Appalti.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
  - a. i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2 del Codice degli Appalti;

- b. i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore a 40.000 euro;
4. Il GAL che aggiudica ai sensi del comma 3 ne dà adeguata motivazione e indica nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.
5. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
- a. per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
  - b. per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
  - c. per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice degli Appalti, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, anche se non parte del contenuto sostanziale. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:
- a. la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, rating di legalità, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;
  - b. il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
  - c. il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione
  - d. la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni
  - e. l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;

- f. il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
  - g. le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.
7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
  8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.
  9. Il GAL, quando ritiene la ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, il GAL utilizza metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.
  10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.
  12. Il GAL può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
  13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, il GAL indica nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità dell'offerente, nonché in relazione a beni, lavori, servizi che presentano un minore impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori e sull'ambiente e per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione.
  14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
    - a. Il GAL può autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti ; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate e sono collegate all'oggetto dell'appalto;
    - b. Il GAL che autorizza o richiede le varianti menziona nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che

- i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti;
- c. solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;
  - d. nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, il GAL che abbia autorizzato o richiesto varianti non può escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.
15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del Codice degli Appalti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte del GAL per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e i provvedimenti di competenza. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213 del Codice degli Appalti. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.

#### **8.4.35. Offerte anormalmente basse**

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta del GAL, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo dell'anomalia, il GAL procede al sorteggio in sede di gara del metodo di determinazione dell'anomalia tra le seguenti ipotesi:
  - a) quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso:
    - 1) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
    - 2) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo

la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

- 3) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
- 4) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
- 5) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4;

- b. quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

2. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:

- a. l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b. le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c. l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
- d. il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice degli Appalti;
- e. il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 105 del Codice degli Appalti;
- f. l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.
- g. gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- h. costo del personale inferiore ai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e integrati dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello relative al costo del lavoro.

3. Il GAL valuta le informazioni fornite consultando l'offerente. Esso esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi applicabili di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice degli Appalti.

4. Il GAL che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver

consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Quando il GAL esclude un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione europea.

5. La Cabina di regia di cui all'articolo 212 del Codice degli Appalti, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui al comma 2.

#### **8.4.36. Verifica delle prestazioni**

Il RUP verifica l'esatto adempimento da parte dell'aggiudicatario alle obbligazioni assunte secondo le modalità stabilite contrattualmente o, in difetto, come previsto dalle norme vigenti in materia di pubbliche forniture.

#### **8.4.37. Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge in vigore al momento di indizione della gara ed in particolare le norme di cui al Codice degli Appalti. Valgono altresì tutte le disposizioni e norme che dovessero essere introdotte con modificazioni ed integrazioni da parte dello Stato nel Codice degli Appalti stesso.

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.

### **8.5. ARTICOLO 5**

#### **• RISPETTO DELLE PARI E GIUSTE OPPORTUNITÀ**

In attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione italiana e delle leggi di parità e pari opportunità nazionali ed internazionali, in conformità con quanto stabilito dalle norme per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna vengono fissate le regole per le pari opportunità tra uomo e donna, per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne e per la valorizzazione della soggettività femminile.

Il GAL può istituire la Commissione Pari Opportunità, quale organismo consultivo del GAL volto a dare espressione alla differenza di genere e valorizzazione alle esperienze delle donne, con funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti degli Organi del GAL stesso, di cui è strumento di raccordo con la società civile femminile.

Il GAL si impegna e si adopera affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione

dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

Il GAL adotta le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi e delle procedure.

In particolare, tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi e delle procedure.

#### **8.5.1. Discriminazione**

Costituisce discriminazione diretta, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.

Si ha discriminazione indiretta, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

Costituisce discriminazione, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.

Costituisce discriminazione, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.

#### **8.5.2. Divieti di discriminazione**

1. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.
2. La discriminazione di cui al comma 1 è vietata anche se attuata:
  - a. attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive;
  - b. in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, nonché all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.
4. Eventuali deroghe alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.
5. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di

lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta deve essere accompagnata dalle parole “dell'uno o dell'altro sesso”, fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.

6. Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in attività della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.
7. È vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.
8. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni adottano criteri comuni per uomini e donne ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni.
9. Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella progressione di carriera;
10. È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.
11. Le lavoratrici in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.
12. Ogni altra forma di discriminazione previste dalle norme in materia.

### **8.5.3. La Commissione per le pari opportunità**

1. La Commissione per le pari opportunità, in particolare:
  - svolge e promuove indagini conoscitive sulla situazione attuale della donna e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nel GAL;
  - favorisce l'attuazione di azioni positive, definite con specifici programmi di interventi di organismi ed Enti Pubblici (ASL, Scuole ... );
  - favorisce l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile promosse dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Locali e da soggetti pubblici e privati, nonché l'informazione sulla legislazione inerente le donne in rapporto ai mezzi di comunicazione;
  - verifica la corretta applicazione delle leggi sulla parità in materia di lavoro di impiego e promuove iniziative affinché vengano superati i casi di discriminazione illegittima o violazioni di legge di parità o comunque attinenti alla condizione della donna;
  - promuove seminari, conferenze e pubblicazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle pari opportunità e per salvaguardare l'immagine della donna;
  - promuove progetti di sperimentazione per nuovi servizi a favore delle donne nel merito di pratiche amministrative, di informazione legislativa ed altri che si riterranno opportuni;
  - promuove la partecipazione delle donne in tutti i settori della vita pubblica;
  - esprime parere su progetti del GAL che riguardano la condizione femminile;
  - promuove iniziative inerenti gli individui nella loro diversità, sia essa fisica che sociale che religiosa.
2. La Commissione è composta di non oltre 5 membri. Di essa fan parte di diritto le rappresentanti femminili elette nel Consiglio d'Amministrazione e nell'Organo di Controllo. I rimanenti membri vengono designati dal Consiglio tra i rappresentanti dei soci del GAL.
3. La prima riunione della Commissione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione. In questa seduta vengono eletti, a maggioranza assoluta, un Presidente ed un



Vice Presidente. Le funzioni di segreteria vengono affidate al Responsabile di Segreteria del GAL. Il Presidente convoca la Commissione e fissa l'ordine del giorno e la presiede, ordinando ogni attività diretta al buono svolgimento delle riunioni; cura che l'attività della Commissione sia diretta al miglior raggiungimento dei fini istituzionali. Il Vice Presidente collabora, insieme al Presidente, all'adempimento dei compiti menzionati sopra; definisce, insieme al Presidente, l'Ordine del giorno di convocazione della Commissione; sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento.

4. La Commissione, è convocata dal Presidente della stessa o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, con avviso scritto recante l'ordine del giorno, da recapitarsi a ciascun membro e per conoscenza alle Consiglieri, elette nel Consiglio Comunale. L'avviso di convocazione, oltre agli argomenti da trattare, deve contenere: l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione; la sede dove si svolge la riunione della Commissione; La notifica dell'avviso avviene in uno dei modi seguenti:
  - a. a mani dell'interessato, che firma per ricevuta;
  - b. a mezzo del messo comunale; a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento;
  - c. a mezzo telegramma; a mezzo fax o altro mezzo tecnologico autorizzato dal componente della Commissione.L'avviso deve essere notificato, ai componenti della Commissione, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione.
5. La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo del Consiglio d'Amministrazione ed esercita le sue funzioni fino all'elezione della nuova Commissione, che deve avvenire entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio d'Amministrazione.
6. La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti. Qualora la Commissione non sia convocata secondo quanto previsto, vi provvede la figura femminile nell'Organo di Controllo, membro di diritto. La seduta è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei componenti la Commissione; in seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno, la seduta è valida indipendentemente dal numero dei componenti stessi. La Commissione, inoltre, si riserva, dopo tre assenze ingiustificate di una componente, di darne segnalazione al soggetto che la ha nominata, affinché proceda alla sostituzione
7. Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Il processo verbale delle riunioni viene redatto riportando sommariamente la discussione intervenuta e le determinazioni adottate.
8. Le sedute della Commissione non comportano compenso alcuno per i suoi componenti;
9. La Commissione ha sede presso la struttura del GAL, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dal GAL stesso;
10. La Commissione presenta al Consiglio d'Amministrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque non oltre i termini di presentazione del Bilancio d'Esercizio, la relazione sull'attività svolta

## **8.6. ARTICOLO 6**

- L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90 E S.M.I. E DEL DPR 445/2000

### **8.6.1. Legge 241/90 e s.m.i.**

1. L'attività amministrativa del GAL persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e successive modifiche

ed integrazioni e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;

2. Il GAL, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente;
3. Il GAL, quale soggetto pubblico/privato preposto all'esercizio di attività amministrative nell'ambito della realizzazione della propria SSL del PSR 2014-2020 della Regione Campania, assicura il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
4. Il GAL non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

#### **8.6.2. D.P.R. 445/2000**

1. Le norme del testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono;
2. Le disposizioni del testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea;
3. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;
4. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante;
5. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri;
6. Il GAL, quale soggetto pubblico/privato preposto alla realizzazione dello SSL del PSR 2014-2020 della Regione Campania, assicura il rispetto dei criteri, dei principi e delle norme, per quanto applicabili alla propria situazione societaria, di cui al testo unico, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni.

#### **8.7. ARTICOLO 7**

- **PROCEDURE PER LE VERIFICHE E LA CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE**
1. Il GAL svolgerà un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità delle misure attivate alla luce delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione individuati, tenendo conto delle esperienze del passato e delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti e dalla Commissione Europea, evidenziando i rischi e le azioni messe in campo per mitigarli. Tali verifiche verranno svolte durante tutto il periodo di programmazione e rappresentano una componente essenziale delle attività di controllo ordinario;

## **8.8. ARTICOLO 8**

### **• PROCEDURA DI CONTROLLO**

Il GAL applica procedure di controllo atte ad evitare il rischio di insorgenza di possibili conflitti di interessi in ordine al processo decisionale e alle procedure di selezione dei beneficiari dei GAL. Per quanto riguarda la procedura di controllo di selezione dei beneficiari dei GAL si ha:

- a) se il membro della commissione di selezione del GAL ha un rapporto professionale o personale con il promotore del progetto, deve presentare una dichiarazione scritta che spieghi la natura di tale rapporto, questa dichiarazione scritta dovrà essere allegata al fascicolo di progetto;
- b) il membro interessato non deve partecipare in alcun modo al processo di valutazione e selezione del progetto e non deve essere presente durante la discussione della proposta di progetto, questo comportamento deve essere documentato nei verbali della commissione di selezione;
- f) nel caso si manifesti un conflitto di interessi, il GAL deve riferire la questione all'AdG del programma; -adeguata pista di controllo per gestire con efficacia i compiti connessi alle attività di controllo, per verificare la corrispondenza tra dati riepilogativi certificati alla Regione e le singole registrazioni di spesa e la relativa documentazione giustificativa, conservate presso il GAL stesso o, nel caso in cui questo non sia il percettore finale del contributo, presso gli organismi o le imprese che eseguono le operazioni;
- g) verificare l'assegnazione e i trasferimenti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili.

## **8.9. ARTICOLO 9**

### **• FUNZIONI DI COORDINAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA**

Il GAL si è dotato, curando la separazione delle funzioni, di adeguate risorse professionalmente in grado di coordinare il complesso di attività legate all'attuazione della SSL, promuovere la SSL sul territorio, animare e sensibilizzare il partenariato e gli operatori pubblici e privati locali sulle tematiche dello sviluppo rurale, con particolare riferimento a quelle legate agli ambiti tematici prescelti.

Sono state affidate a professionalità distinte le funzioni di coordinamento e gestione amministrativa/finanziaria. In particolare, si precisa che esclusivamente a queste due figure, dotate di idonee competenze professionali, sono stati conferiti, sulla base di un rapporto fiduciario, incarichi diretti, ratificati con deliberazione dell'organo decisionale. In tale ottica, tenuto anche conto della necessità di rispettare il cronoprogramma operativo e finanziario, di evitare il disimpegno automatico delle risorse nonché di garantire lo sviluppo efficace degli interventi programmati sul territorio in termini di efficienza, la figura del Coordinatore prevede, nel rapporto con il GAL, un impegno prevalente.

Si descrivono di seguito le attività tipiche del coordinatore e del responsabile amministrativo/finanziario (RAF)

### **8.9.1. IL Coordinatore**

#### **• Coordinatore**

Responsabile dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale è il Coordinatore del Gal Vallo Di

Diano.

Assume le funzioni di direttore ed ha il compito di gestione e di monitorare le attività del GAL.

E' componente permanente delle commissioni bandi e sovrintende ad esse con funzioni di Presidente. Il Coordinatore è il responsabile dei processi/percorsi di natura programmatica e operativa del lavoro, ed ha il complesso compito di far funzionare e realizzare il programma, ovvero curarne la regia.

Egli dovrà informare costantemente il Presidente del GAL dell'opera svolta e dei risultati conseguiti in quanto:

- coordina l'animazione e supporta le attività previste dalla S.S.L.;
- coordina le attività di verifica sulle iniziative a gestione diretta del GAL e su quelle realizzate dai beneficiari finali dei bandi emanati dal GAL;
- verifica lo stato di avanzamento dei progetti svolti sulle iniziative a gestione diretta del GAL e su quelle dei beneficiari finali dei bandi emanati dal GAL;
- vigila sugli obblighi assunti dai beneficiari finali anche mediante l'esecuzione e/o la predisposizione di sopralluoghi;
- fornisce il supporto tecnico per le attività di monitoraggio fisico e procedurale;
- provvederà a svolgere le sue funzioni rispetto alle procedure di evidenza pubblica che il GAL attuerà per l'implementazione delle iniziative previste dalla SSL;
- ha facoltà nelle more della stipula delle convenzioni/contratti di dare avvio alle attività previa autorizzazione del C.d.A;
- assume gli impegni di spesa, da portare a ratifica in Consiglio d'Amministrazione;
- autorizza il RAF al pagamento dei consulenti e fornitori di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento ordinario del GAL Vallo Di Diano;

Di seguito vengono descritti le attività tipiche del coordinatore.

- Gestione dei rapporti con Autorità di Gestione Regionale (AdG) e organi afferenti l'attività;
- Controllo e verifica del rispetto delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi;
- Predisposizione dei bandi e/o avvisi pubblici per l'attuazione dei progetti previsti dalla SSL secondo le modalità attuative descritte nel PSR Campania 2014-2020 e dalle presenti disposizioni;
- Predisposizione degli schemi di convenzione e di ogni atto a valenza contrattuale da sottoporre all'approvazione del CdA;
- Coordinamento dell'attuazione dei progetti di cooperazione attivati all'interno della sottomisura 19.3;
- Coordinamento delle attività connesse all'attuazione delle SSL quali: promozione e divulgazione della SSL sul territorio, delle potenziali opportunità e prospettive di sviluppo previste;
- Supporto tecnico al fine di definire politiche e strategie di pianificazione e di intervento, nonché supporto alla valutazione dei risultati all'organo decisionale e all'assemblea dei soci, nonché supporto all'attività di valutazione del valutatore indipendente.

#### **8.9.2. Responsabile Amministrativo Finanziario**

1. Di seguito vengono descritti le attività tipiche del responsabile amministrativo/finanziario (RAF):
  - Cura degli aspetti amministrativi e finanziari connessi all'attuazione della SSL, in rapporto al piano finanziario;
  - Predisposizione e sottoscrizione dei provvedimenti contabili relativi agli impegni di spesa per la concessione degli aiuti ai richiedenti aventi diritto;

- Cura gli aspetti amministrativi e contabili conseguenti all'attuazione dei progetti di cooperazione;
- Cura gli aspetti amministrativi e contabili conseguenti all'attuazione della SSL;
- Cura gli adempimenti amministrativi, finanziari e contabili che scaturiscono dall'attuazione della SSL, ivi compresi gli adempimenti connessi alle gare e alle procedure secondo la normativa vigente.

## 8.10. ARTICOLO 10

### • PRESCRIZIONI IN ORDINE AL CONFLITTO DI INTERESSE ED INCOMPATIBILITÀ

#### 8.10.1. Conflitto di interesse ed incompatibilità

1. Si ha conflitto d'interesse quando il personale del GAL o di un prestatore di servizi che, anche per conto del GAL stesso, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti, delle concessioni, degli affidamenti, di assegnazione di contributi può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura stessa. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
2. Il GAL prevede misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti, delle concessioni, degli affidamenti, di assegnazione di contributi e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici;
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione al GAL, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti, degli affidamenti, di assegnazione di contributi e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del personale dipendente o convenzionato.

8.10.2. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

4. Il GAL vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.
5. Il GAL garantisce la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non fornisce informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri;
6. Il GAL non può rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alla procedura, senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate;
7. I commissari nominati per le commissioni non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
8. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura, hanno ricoperto cariche di amministratore di pubbliche amministrazioni nei territori del GAL o di cariche di rappresentanza dei soci del GAL, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dal GAL;
9. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura

civile;

10. Il GAL elabora procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
11. I membri dell'organo decisionale del GAL non possono far parte di alcuna commissione di valutazione;
12. Al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque al primo insediamento di ogni procedura di aggiudicazione di appalti, di concessioni, di affidamenti, di assegnazione di contributi e di concessioni, i commissari e i partecipanti alla procedura stessa dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6;
13. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitti di interesse, il componente dell'organo decisionale del GAL è tenuto ad astenersi da qualsiasi decisione in fase di programmazione o di votazione che possa portare vantaggio al soggetto rappresentato, lo stesso dicasi se il componente dell'organo decisionale abbia potere decisionale anche in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del GAL. A tal uopo il GAL che riceve la dichiarazione in base alle procedure definite nel presente proprio Regolamento di funzionamento effettua gli idonei controlli, non solo ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, ma soprattutto in funzione di garanzia della trasparenza delle procedure per evitare situazioni di conflitto di interessi in ordine al processo decisionale e alla selezione dei progetti (lett. b del terzo comma dell'art. 34, Reg. UE 1303/2013).
14. In merito all'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, il GAL segue i principi contenuti nel D.lgs. 39/2013 e s.m.i. (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.) e pertanto farà compilare a tutti i componenti del Cd'A, agli eventuali revisori dei conti e sindaci, al coordinatore (se rientrante nei casi normati dal D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.), una dichiarazione annuale di inconferibilità e incompatibilità.

## **8.11. ARTICOLO 11**

### **● GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il GAL provvede, al momento della comunicazione dell'avvenuta approvazione della SSL da parte dell'Autorità di Gestione, all'apertura di un apposito conto corrente bancario "dedicato", unico per tutte le Misure e per tutte le operazioni del GAL.
2. Tale conto viene utilizzato esclusivamente per la movimentazione di tutte le risorse finanziarie (pubbliche e private) necessarie per l'attuazione della SSL.
3. Le entrate del conto saranno costituite:
  - a. dai contributi concessi ed accreditati da OP-AGEA a titolo di anticipazioni sulla SSL, di pagamenti per liquidazioni intermedie e di saldo;
  - b. dai mezzi propri depositati dal GAL;
4. Su tale conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi a finanziamento;
5. Le spese di apertura e gestione del c/c "dedicato" sono riconosciute come ammissibili per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto;

6. Non sono invece ammissibili:
  - a. gli interessi debitori;
  - b. le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.
7. Nel caso di cambiamento dell'Istituto bancario presso il quale è domiciliato il c/c dedicato, si dovrà predisporre l'apertura di un nuovo conto presso altro Istituto, e conseguentemente, trasferire l'importo residuo dal vecchio al nuovo Istituto e chiedere la chiusura del conto presso il primo Istituto. In tale caso, il beneficiario dovrà richiedere al CAA l'aggiornamento del fascicolo aziendale;
8. L'erogazione dei contributi pubblici al GAL sarà effettuata con le modalità previste da AGEA-OP;
9. Il GAL può ottenere un'anticipazione del 50% dell'importo complessivo dei costi di gestione e animazione (tipologia d'intervento 19.4.1), presentandone richiesta al Soggetto Attuatore, unitamente ad adeguata garanzia fideiussoria scaricabile dal sistema SIAN, rilasciata da istituto bancario o da impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, il cui elenco è pubblicato sul sito [www.isvap.it](http://www.isvap.it) o da società di intermediazione individuata dall'art. 107 del D.Lgs385/93, di importo pari all'anticipo richiesto, secondo quanto disposto dall'art.63, comma 1 del Reg. (UE) n.1305/13;
10. Gli accrediti degli importi relativi ai pagamenti per liquidazioni intermedie saranno effettuati da AGEA-OP previa domanda di pagamento presentata dal GAL alla UOD-STP regionale competente e a valle dei controlli, effettuati con esito positivo, secondo la normativa comunitaria nazionale e regionale;
11. In merito ai contributi spettanti ai beneficiari dei Bandi emanati dal GAL si precisa che provvederà direttamente l'organismo pagatore AGEA-OP a valle delle procedure amministrative espletate dal Soggetto Attuatore.
12. Tutti i pagamenti effettuati dal GAL a qualunque titolo e inerenti le implementazioni della SSL dovranno essere effettuati secondo i criteri di seguito elencati. Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è necessario che:
  - a. risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile secondo la normativa di riferimento;
  - b. rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento;
  - c. sia verificabile e controllabile (art. 62 Reg. (UE) n. 1305/13).
13. Le spese devono essere:
  - a. reali: cioè effettivamente sostenute e con percentuali di contribuzione nazionale e comunitaria rispettate a livello di progetto;
  - b. conformi: ossia coerenti tra di loro ed in rapporto agli obiettivi delle sottomisure di riferimento della SSL;
  - c. ammissibili: per la natura specifica della spesa;
  - d. eleggibili: riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
  - e. regolari: le condizioni di impegno (delibere di aggiudicazione, affidamenti, ordinativi di forniture, ecc.) e di ordinazione delle spese devono rispettare le norme comunitarie, nazionali e regionali;
  - f. corrispondenti: l'oggetto dell'operazione realizzato con la spesa deve essere reale e verificabile;
  - g. effettuate secondo le seguenti modalità:
    - i. **Bonifico o ricevuta bancaria.** Il Beneficiario deve produrre il bonifico, la ricevuta del bonifico (Riba) o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontata. Tale documentazione,

rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite «home banking», il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;

- ii. **Assegno.** Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della “traenza” del pertinente titolo rilasciato dall'istituto di credito;
- iii. **Carta di credito e/o bancomat.** Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario, produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
- iv. **Vaglia postale.** Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa a cui si riferisce il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- v. **Bollettino postale** effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- vi. **MAV** (bollettino di pagamento mediante avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
- vii. **Pagamenti effettuati tramite il modello F24** relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (banca, poste);

14. Il pagamento in contanti non è consentito;

15. Non saranno ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a. compensi di eventuali organismi societari e/o associativi (ad esempio: gettoni di presenza, rimborsi forfettari e/o altre forme di remunerazione per i partecipanti all'Organo Decisionale o all'Assemblea dei soci, etc.);

16. Sono invece ammissibili rimborsi spese per i rappresentanti dell'Organo Decisionale, per i dipendenti del GAL e per i consulenti per eventuali partecipazione a convegni, uscite di servizio e trasferte inerenti l'attuazione della SSL. Sono compresi in questa voce i costi relativi ai viaggi, ai trasporti, al vitto, all'alloggio, ed alle altre spese sostenute nell'espletamento



dell'incarico conferito nell'ambito dell'attuazione della SSL, purché debitamente giustificate e realmente legate alle attività da svolgere. In particolare, per il personale dipendente del GAL e per i consulenti esterni legati da contratti di parasubordinazione o con contratto professionale, sono riconosciuti i seguenti costi:

- a. per il trasporto con mezzo proprio, previa idonea autorizzazione del committente quando non è possibile o non conveniente l'uso di mezzi pubblici, sarà riconosciuto un rimborso sulla base di €/chilometro 1/5 del prezzo del carburante desunto dalle tabelle ACI pubblicate sul sito [www.aci.it](http://www.aci.it), cui va aggiunto l'eventuale pedaggio autostradale, parcheggi e spese di custodia del mezzo debitamente documentati. Le distanze chilometriche sono quelle risultanti da stradari ufficiali; per il trasporto con mezzi pubblici sarà riconosciuto il rimborso del prezzo del biglietto (pullman, treno, aereo-classe economica, nave/traghetto, taxi, etc);
- b. per le spese di vitto e alloggio sarà riconosciuto un rimborso entro i seguenti limiti:
  - i. costo del pernottamento, in camera singola, in albergo massimo a quattro stelle;
  - ii. costo dei pasti entro il limite massimo di € 70,00 al giorno, con un ulteriore limite di € 40,00 per un pasto singolo. Se la missione/trasferta ha durata inferiore a 8 ore è riconosciuto il rimborso di un solo pasto entro il limite di € 30,00.
  - iii. Le spese sostenute, unitamente all'autorizzazione alla missione vanno consegnate:
    1. in originale se il rapporto committente/fornitore è di tipo subordinato o di collaborazione a progetto/occasionale;
    2. in copia allegate alla fattura, se il rapporto committente/fornitore è di tipo professionale. In relazione alle spese per partecipazione e/o organizzazione di seminari, convegni, workshop, ammissibili purché funzionali e ad uso esclusivo del progetto cofinanziato dalle SSL nell'ambito del PSR Campania 2014-2020, valgono le considerazioni già espresse precedentemente. In particolare, quindi, nel caso di partecipazione a tali eventi, si tratta di spese di viaggi e trasferte, per le quali valgono le condizioni già esplicitate precedentemente. Nel caso di organizzazione di tali eventi, invece, si tratta dei costi sostenuti per la loro realizzazione tra cui rientrano, sia le spese per viaggi e trasferte dei partecipanti ospiti (per i quali valgono le condizioni sopra specificate), che le spese di preparazione, accoglienza e gestione (sala, allestimenti particolari, servizi di reception, traduzioni, catering, impiantistica di supporto, etc).

17. Le spese di cui al presente paragrafo devono comunque riferirsi al solo GAL (personale e organi sociali) inserito nell'organizzazione del GAL, con compiti che prevedono i costi imputati.

## 8.12. ARTICOLO 12

### • INIZIATIVE COLLETTIVE DI ANIMAZIONE E SUPPORTO PER LO SVILUPPO DELL'AREA

Le iniziative collettive di animazione e supporto per lo sviluppo dell'Area che il GAL metterà in atto sono:

- promozione, animazione, informazione, divulgazione e pubblicità;
- acquisto e/o realizzazione e divulgazione di studi e ricerche e materiale informativo sulla

zona interessata;

- realizzazione ed aggiornamento siti internet del GAL;
- campagne di informazione sull'area;
- campagne di informazione sulla strategia di sviluppo locale;
- orientamento attività di supporto ai potenziali beneficiari nella redazione delle istanze (ad es. sportelli informativi);
- organizzazione e realizzazione di eventi promozionali (seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche) promossi a livello locale strettamente diretti e necessari alla SSL;
- scambio di esperienze fra stakeholder (incluso personale del GAL) e attori chiave;
- lo scambio di best practices ad eventi formativi, seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.;
- sensibilizzazione e coinvolgimento di Enti, Operatori e Comunità Locali;
- organizzazione e qualificazione di offerte locali;
- predisposizione di materiale promozionale e divulgativo;
- organizzazioni di eventi tematici ed attività di interesse locali;
- azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori locali;
- promozione e divulgazione della Strategia di Sviluppo Locale sul territorio;
- attività di promozione del territorio e dello sviluppo delle imprese;
- eventuale realizzazione diretta di interventi particolari i cui risultati sono a favore degli operatori e della popolazione locale;
- la consultazione costante del territorio e il coinvolgimento del partenariato;
- attività di sostegno diretto dei promotori di progetti innovativi, per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ed utilizzare l'effetto dimostrativo delle loro esperienze;
- il miglioramento della qualità dell'informazione circolante in materia di sviluppo locale e la diffusione di questa cultura.

### 8.13. ARTICOLO 13

#### • COORDINATORE DELL'AGENZIA DI SVILUPPO

Il Coordinatore dell'Agenzia di Sviluppo è individuato dal C.d.A. sulla base di procedure di evidenza pubblica, attraverso l'utilizzo della short list di esperti e consulenti, valutate le competenze tecniche e professionali, oppure, se l'organo decisionale lo ritiene opportuno, lo stesso sarà individuato tra il personale che ha già collaborato con il GAL.

Il Coordinatore dell'Agenzia di Sviluppo è il responsabile dei processi/percorsi di natura programmatica e operativa del gruppo operativo dell'Agenzia di Sviluppo così come definita ed istituita al fine essenzialmente di impegnarsi nelle attività di promozione dello sviluppo economico e di supporto alla competitività delle Imprese, Enti ed operatori locali.

L'Agenzia di Sviluppo opera in 'assenza di commistione con l'attività Leader.

Tale assenza di commistione riguarda la struttura e i relativi costi, il personale in dotazione, i beni mobili e le attrezzature utilizzate;

La sua attività è definita con apposito regolamento.

